

Tecnocasa Holding S.p.A.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231

Documento predisposto da: ***Luigi Farina***
Fabio Adreani

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Tecnocasa Holding S.p.A. nella seduta del 10/06/2024

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante	8
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche	8
1.2. Tipologie di presupposti di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001	9
1.3. Sanzioni	11
1.4. I delitti tentati	12
1.5. Azioni esimenti dalla responsabilità amministrativa	12
1.6. La definizione di “Rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo	13
2. Linee guida di Confindustria	15
3. Adozione del Modello di Organizzazione e Gestione da parte di Tecnocasa Holding S.P.A.	16
3.1. Motivazioni de Tecnocasa Holding S.p.A. nell’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione	16
3.2. Finalità del Modello	16
3.3. Struttura del documento	17
3.4. Modifiche ed integrazioni del Modello	17
4. Organismo di Vigilanza	18
4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	18
4.2. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	19
4.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	21
4.4. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	22
4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	23
4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	24
4.4.3. Sistema delle deleghe	24
4.5. Verifiche periodiche	24
4.6. Modalità di convocazione delle riunioni dell’O.d.V.	25

4.7. Decadenza dell'O.d.V.	25
5. Attività sensibili	26
6. Principi generali di comportamento: Codice di condotta	27
7. Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	29
7.1. Introduzione	29
7.2. Diffusione e informazione	29
7.3. Clausole contrattuali	30
7.4. Adozione del Codice Etico e sua diffusione	30
8. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello	31
8.1. Principi generali	31
8.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti	31
8.2.1. Quadri, impiegati, operai	31
8.2.2. Dirigenti	32
8.3. Misure nei confronti degli Amministratori	32
8.4. Misure nei confronti di collaboratori esterni	33
9. Conferma, applicazione e adeguatezza del Modello	34

PARTE SPECIALE

Aspetti codicistici ed analisi dei comportamenti in relazione ai reati ex D.Lgs. 231/2001	36
1. Premessa	36
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione	37
2.1. Malversazione ai danni dello Stato	43
2.2. Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato	44
2.3. Truffa aggravata ai danni dello Stato	45
2.4. Truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche	47
2.5. Frode informatica ai danni dello Stato	47
2.6. Corruzione per l'esercizio della funzione	49

2.7. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	52
2.8. Corruzione in atti giudiziari	55
2.9. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	56
2.10. Traffico di influenze illecite	58
3. Reati societari e delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	60
3.1. False comunicazioni sociali	67
3.2. False comunicazioni sociali delle società quotate	71
3.3. Impedito controllo	72
3.4. Indebita restituzione dei conferimenti	73
3.5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	73
3.6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	74
3.7. Operazioni in pregiudizio dei creditori	75
3.8. Formazione fittizia del capitale	76
3.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei Liquidatori	77
3.10. Illecita influenza sull'assemblea	78
3.11. Aggiotaggio	79
3.12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza	80
3.13. Ricettazione riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	81
3.14. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	83
3.15. Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	85
3.16. Autoriciclaggio	87
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	91
4.1. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	92
4.2. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	93

4.3. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	93
4.4. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	95
5. Reati contro la personalità individuale	97
5.1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	97
5.2. Tratta di persone	99
5.3. Acquisto e alienazione di schiavi	99
5.4. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (reato di caporalato)	100
6. Reati transnazionali	104
6.1. Intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento persona	106
7. Reati d'abuso di mercato	108
8. Reati in materia di sicurezza sul lavoro	116
8.1. Omicidio colposo	121
8.2. Lesioni personali colpose	124
9. Reati informatici e trattamento illecito di dati	127
9.1. Falsità in documenti informatici	128
9.2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	129
9.3. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi Informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici;	

danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	130
10. Reati contro l'industria e il commercio	133
10.1. Turbata libertà dell'industria o del commercio; illecita concorrenza con minaccia o violenza; frodi contro le industrie nazionali; frode nell'esercizio del commercio	134
11. Reati in materia di violazione del diritto d'autore	137
12. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	142
13. Reato di: "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	144
14 Reati Tributarî	150
14.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Dichiarazione infedele. Omessa dichiarazione. Indebita compensazione	158
14.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	165
14.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili	168
14.4 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	170
Allegati	
A1 Modulo autorizzazione omaggi	173
A2 Scheda di evidenza	174
B1 Scheda di trasmissione informazioni di bilancio	175

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il decreto in esame prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che ha forti analogie con la responsabilità penale. Tale responsabilità è molto vicina a quella penale in quanto, non soltanto il suo accertamento avviene nell'ambito del processo penale, ma anche perché essa è autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato: l'ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Dunque, il D.Lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quindi ai sensi del Decreto, le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società medesima dagli amministratori o dai dipendenti. In particolare, il Decreto sanziona le società in relazione ai reati commessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia

finanziaria e funzionale o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (di seguito, i “Soggetti Apicali”);

nonché

- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

La società, invece, non è responsabile in relazione ai reati rilevanti, se le persone sopraindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (cfr. articolo 5, comma 2, del Decreto).

La responsabilità delle società prevista dal Decreto si aggiunge e non sostituisce la responsabilità della persona fisica che ha materialmente posto in essere il fatto criminoso, la quale quindi continuerà a rispondere di tale reato in sede penale.

È da segnalare che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.2. TIPOLOGIE DI PRESUPPOSTI DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001.

Per quanto attiene alla tipologia di presupposti di reati che possono dare luogo a responsabilità a carico delle società, il Decreto, nel testo attualmente in vigore, si riferisce alle seguenti categorie di reati:

- a) **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 24, art. 25 D.Lgs. 231/01) [Articoli modificati dalla legge n. 190 del 06 novembre 2012]; [Articoli modificati dalla L. 161/2017]; [Articoli modificati dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]; [Articoli modificati dal D.Lgs. n. 75/2020]; [articoli modificati dalla L. n. 137/2023].
- b) **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e legge del 23 luglio 2009 n. 99].
- c) **Reati societari** (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] [Articolo modificato dalla legge n. 190 del 06 novembre 2012] [Articolo modificato dalla legge n. 69 del 27 maggio 2015]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n.38/2017]; [Articolo modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 19/2023].
- d) **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5] [Articolo modificato dalla legge n. 199 del 29 ottobre 2016].
- e) **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- f) **Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018].
- g) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]; [Articolo modificato dalla L. n. 3/2018].
- h) **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] [Articolo modificato dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014].
- i) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati.** (Art. 24-bis dlgs 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]; [Articolo modificato dalla legge n. 105/2019].
- l) **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15, co. 7].
- m) **Reati in materia di violazione del diritto di autore** (art. 25-novies. D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, art. 15, co. 7].
- n) **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies. D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 116/09 del 03 agosto 2009 n. 116 art. 4]; [Articolo modificato dalla legge n. 93/2023].
- o) **Reati in materia ambientale** (art. 25-undecies. D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Dlgs n. 121 del 07 luglio 2011 art. 2] [Articolo modificato dalla legge n. 68 del 22 maggio 2015]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]; [articolo modificato dalla L. n. 137/2023].
- p) **Il reato di: “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** (art. 25-duodecis. D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Dlgs n. 109 del 16 luglio 2012 art. 2]; [Articolo modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]; [articolo modificato dal dal D.L. n. 20/2023].
- q) **Reati Tributari** (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]; [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020].

Per mera conoscenza, di seguito sono riportate le tipologie di reati presupposto considerati sostanzialmente non pertinenti, in relazione alla realtà aziendale, e di conseguenza, non trattate nel “modello”:

Delitti di criminalità organizzata – (Art. 24-ter. D.Lgs. 231/01) [Legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 2, co. 29].

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167] [articolo modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019].

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva].

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020].

Ci siamo limitati in questa sede ad un elenco delle tipologie di presupposti di reato, rinviando alla Parte Speciale del Modello per una completa trattazione di analisi degli aspetti codicistici relativi ai singoli presupposti di reato, indicandone: definizione, caratteristiche, aree aziendali critiche, norme etico-pratiche e principi generali di ordine comportamentale, provvedendo così a delineare una mappatura dei rischi connessi a tali presupposti, delle aree di rischio in Tecnocasa Holding, e definire i protocolli di ordine generale per la loro prevenzione.

1.3. SANZIONI

Il Decreto stabilisce che alla società che si sia avvantaggiata della commissione (o tentata commissione) di reati rilevanti possono essere irrogate le sanzioni di seguito indicate:

- sanzioni pecuniarie applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille da un minimo di Euro 25.822,85 sino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - i. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ii. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - iii. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - iv. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;

v. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in relazione ai presupposti di reati per i quali siano espressamente previste (cfr. D.Lgs 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.
 - pubblicazione della sentenza, qualora venga applicata una sanzione interdittiva;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4. I DELITTI TENTATI

In caso di tentata commissione di uno dei delitti previsti dal Decreto l'importo delle sanzioni pecuniarie e/o la durata delle sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Resta esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento criminoso (art. 26 del Decreto). In tal caso, infatti, viene meno il rapporto di immedesimazione tra la società e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto che, nella struttura della responsabilità prevista dal Decreto, giustificerebbe la sanzione irrogata alla società.

1.5. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli art. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *modello di organizzazione e di gestione* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un *Organismo di Vigilanza* dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. *individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;*
2. *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;*
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un *sistema disciplinare* interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

1.6. LA DEFINIZIONE DI “RISCHIO ACCETTABILE”: PREMESSA PER LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad “*impossibilia nemo tenetur*”, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non:

FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, co. 1, lett. c), “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”).

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria il 7 Marzo 2002 ed aggiornate al 31 Marzo 2008 (di seguito le “Linee Guida”).

Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- ❖ individuazione delle *aree a rischio*, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- ❖ predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);

- ❖ documentazione dei controlli;
- ❖ introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- ❖ individuazione di un OdV;
- ❖ obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’OdV, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (in questo ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- ❖ possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso l’OdV della capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
 - o in ogni controllata sia istituito l’OdV;
 - o sia possibile per l’OdV della controllata avvalersi delle risorse allocate presso l’OdV della capogruppo sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
 - o i dipendenti dell’OdV della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’OdV di questa ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DE TECNOCASA HOLDING S.p.A.

3.1. MOTIVAZIONI DE TECNOCASA HOLDING S.p.A. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Tecnocasa Holding S.p.A., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione e di gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria. Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico (delibera del C.d.A. di Tecnocasa Holding S.p.A. del 12/09/2013) è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.2. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Tecnocasa Holding S.p.A. si fonda su procedure ed attività di controllo che nella sostanza:

- ♦ individuano le aree/i processi di possibile rischio nell'attività aziendale vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- ♦ definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - o un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, e procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili";
 - o un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- ♦ determinano una struttura organizzativa coerente volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- ♦ individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- ♦ attribuiscono all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- predisporre idonee iniziative di prevenzione e controllo finalizzate alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Tecnocasa Holding S.p.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Tecnocasa Holding S.p.A. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale.
- ribadire che Tecnocasa Holding S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Tecnocasa Holding S.p.A. intende attenersi.

3.3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali", predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001 e considerate rilevanti per Tecnocasa Holding S.p.A.. Nella parte generale, dopo un richiamo ai principi del decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello.

La Parte Speciale è stata predisposta con riferimento alle diverse categorie di presupposti di reato contemplate nel Decreto, indicandone: "definizione", "caratteristiche", "aree aziendali critiche", "norma etico-pratica", "principi generali di ordine comportamentale": individuando così, i protocolli di sicurezza da rispettare al fine di prevenire la commissione dei singoli reati. In tal guisa è stata definita specificatamente una mappatura dei rischi connessi a tali presupposti, nonché le relative aree aziendali ed attività, di rischio o che possano comportare anche in forma indiretta una possibilità di rischio, infine dall'analisi di quanto sopra si è potuto così definire i protocolli di sicurezza di ordine generale, da rispettarsi da parte di tutta la struttura aziendale, affinché sia attuata una valida prevenzione dei presupposti di reato contemplati nel Decreto.

3.4. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A., fatto salvo quanto diversamente previsto nelle parti speciali del presente Modello.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A., di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, lett. b, pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, è stato individuato in Tecnocasa Holding S.p.A. come soggetto più idoneo ad assumere detto compito la costituzione di un **organismo collegiale** (nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza, O.d.V.) interno alla società (art. 6, 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e diverso dal Consiglio di Amministrazione e che, **ha in sé i contenuti della professionalità, della continuità d'azione e dell'autonomia ed indipendenza** (art. 6. ed art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, è stato individuato quale Organismo di Vigilanza un Comitato composto da **2 membri** nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A..

possono essere nominati professionisti esterni e/o interni all'azienda di comprovata capacità ed esperienza;

gli interni non dovranno avere compiti gestionali;

in sede di prima applicazione l'O.d.V. avrà la durata del C.d.A. in carica e di volta in volta sarà rinnovato a seguito del rinnovo del C.d.A..

La medesima delibera indica anche la nomina del Presidente dell'O.d.V..

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori e per i sindaci (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso di membri interni all'ente, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati nel quinto capoverso, ad esclusione dei rapporti di natura personale che ne possano compromettere l'indipendenza.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un sostituto ad interim, la cui carica cesserà alla stessa data degli altri membri.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società.

Nel caso di specie, ha come referente funzionale il Presidente del Consiglio di Amministrazione e come referente strutturale il Consiglio di Amministrazione, realizzando un'ottimizzazione dell'impatto del Modello sull'attuale struttura di Tecnocasa Holding tramite una valorizzazione dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

Mediante specifiche comunicazioni interne sono definiti i criteri di funzionamento dell'O.d.V., nonché ruolo e responsabilità dello staff ad esso dedicato.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, l'O.d.V. nello svolgimento dei propri compiti si avvarrà delle prestazioni delle risorse allocate nell'O.d.V. di quelle altre Funzioni che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

Infine l'O.d.V. nello svolgimento dei propri compiti potrà avvalersi di pareri e/o di prestazioni di figure professionali specifiche, qualora, necessarie all'adempimento dei medesimi.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L' Organismo di Vigilanza ha la facoltà di accesso ad ogni e qualsiasi informazione aziendale, comprese quelle riservate, nonché di effettuare ispezioni ed accertamenti, comprese interviste al personale, senza limitazione alcuna.

Più segnatamente all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti di:

- a) vigilare il rispetto di quanto prescritto nel Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner, nonché, dare indicazioni al C.d.A. al fine di far osservare il Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner;
- b) vigilare sulla validità ed adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- c) verifica periodica in merito al rispetto delle norme comportamentali dettate dal modello e dal sistema documentale aziendale e la conoscenza delle stesse, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
- d) analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di validità e funzionalità del modello;
- e) aggiornamento in senso dinamico del modello mediante analisi che rendano necessario effettuare correzioni e modifiche o laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative ed aziendali;
- f) presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi e funzioni aziendali derivanti dalle analisi di cui al punto d) e dall'evolversi del sistema esogeno;

- g) follow up in termini di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni studiate.
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione l'applicazione del sistema sanzionatorio in merito a violazioni riscontrate.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- ✓ attuare i protocolli di controllo previsti dal Modello.
A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in Tecnocasa Holding S.p.A., con ciò intendendosi tutti gli atti, regolamenti, procedure, disposizioni, ordini di servizio attualmente o in futuro in vigore in Tecnocasa Holding S.p.A. ed adottati secondo le regole interne della società.
Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;
- ✓ condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio e delle Attività sensibili;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting (vedi qui di seguito al paragrafo 4.3) agli organi societari;
- ✓ condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- ✓ promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- ✓ raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'O.d.V.;
- ✓ coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - b) sui rapporti con Consulenti e Partner;
- ✓ interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- ✓ verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- ✓ riferire periodicamente agli organi sociali di Tecnocasa Holding S.p.A., così come meglio specificato al paragrafo 4.3, in merito al rispetto delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

- ✓ controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001;
- ✓ esaminare la documentazione ricevuta dal soggetto che gestisce il rapporto con Consulenti e Partner e dal responsabile interno aziendale per le operazioni da compiersi nell'ambito di Attività sensibili. Tali soggetti devono:
 - i. curare, mediante appositi database, la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo;
 - ii. provvedere alla trasmissione della documentazione rilevante agli altri organi sociali interessati, nonché alla conservazione dei profili aggiornati dei Consulenti e Partner.
 - iii. In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare all'Organismo di Vigilanza i dati relativi ai Partner con cui si sono verificate criticità nei rapporti con la P.A.;

Tutte le funzioni aziendali, i dipendenti e i membri degli organi sociali, pertanto, hanno il dovere di fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza e di informare quest'ultimo al verificarsi di eventi o circostanze che rilevino nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo medesimo.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di assicurarne la necessaria imparzialità ed obiettività, è inoltre necessario che:

- a. le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo della società è chiamato a valutare e verificare l'adeguatezza dell'intervento di tale Organismo. L'organo amministrativo rimane, infatti, il responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- b. l'Organismo di Vigilanza abbia libero accesso presso tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo o preavviso di sorta, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati dal presente Modello;
- c. l'Organismo di Vigilanza possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni;
- d. nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organismo di Vigilanza abbia a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e approvata dall'organo amministrativo, da utilizzare per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (e.g. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.3. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
la seconda, almeno su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Tecnocasa Holding S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dal O.d.V. con le maggiori garanzie di indipendenza. L'accesso alle informazioni detenute dall'O.d.V. è riservato oltre che ai componenti dell'organismo medesimo anche al Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A.,

Infine L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con il Collegio Sindacale e le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- con il Responsabile Amministrativo per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile del Personale in ordine alla diffusione delle informazioni al personale e ai procedimenti disciplinari;
- con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui alla L. n. 81/2008 per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati connessi alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- con il Responsabile Commerciale in ordine ai rapporti con la P.A..

4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza, relative ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità, saranno da questo trasmesse immediatamente agli organi aziendali competenti (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A.). L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente all'Organismo di Vigilanza, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la

riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati all'interno di Tecnocasa Holding S.p.A. o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate da Tecnocasa Holding S.p.A..

Infine Tecnocasa Holding S.p.A. rispetto a quanto previsto dal Decreto: art. 6, comma 2 bis, 2ter e 2 quater, ha predisposto sistemi per eventuali segnalazioni, anche in forma anonima, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione si fa garante della tutela dei segnalanti di infrazioni al presente "Modello" verso i quali non potranno essere attuate misure discriminatorie quali licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Sarà onere del Consiglio di Amministrazione "in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa".

4.4.1. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- ♦ devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- ♦ l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto; eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- ♦ al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV è operativa una casella di posta elettronica **odv.tecnocasaholding@tecnocasa.com** da utilizzare per la segnalazione delle violazioni o anche solo dei sospetti di violazione del Modello;
- ♦ le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo ai membri dell'OdV, solo per il periodo necessario al loro trattamento.

4.4.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV di Tecnocasa Holding S.p.A. le informative concernenti:

- a) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) i prospetti riepilogativi degli appalti per i quali Tecnocasa Holding S.p.A. è risultata affidataria a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- c) notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- d) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- e) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- f) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- g) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

4.4.3. Sistema delle deleghe

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato da Tecnocasa Holding S.p.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

4.5. VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo prevalentemente durante attività di audit svolta sistematicamente.

Le verifiche potranno anche essere condotte, previa approvazione del C.d.A., da soggetti terzi rispetto a quelli deputati alle funzioni di controllo e sorveglianza fermo restando la responsabilità e la supervisione all'O.d.V..

Alla conclusione delle indagini verrà redatto un rapporto scritto, da parte dell'O.d.V., da sottoporre all'attenzione del C.d.A. che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni correttive e/o preventive da intraprendere.

Il Modello, quindi, sarà sottoposto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti della società: oltre all'aggiornamento costante da parte dell'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifica delle procedure interne: l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con interviste a campione.

4.6. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. si riunisce almeno una volta ogni due mesi, in base a una pianificazione annuale, inoltre può essere convocato in forma straordinaria dal presidente dell'O.d.V. o da almeno due componenti che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell'O.d.V. indicando le tematiche da trattare e le motivazioni della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità di acquisire informazioni sulle attività dell'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di convocare, per urgenti segnalazioni, il Consiglio di Amministrazione e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ogni riunione è presieduta dal Presidente dell'O.d.V. od in sua assenza dal componente più anziano.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di consensi prevarrà il voto di chi presiede.

Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale e conservato a cura dell'O.d.V. per un periodo non inferiore a 10 anni.

L'O.d.V. si doterà di apposito regolamento interno per il suo funzionamento.

Per quanto non descritto nel presente paragrafo, si rimanda all'apposito regolamento interno, di cui sopra

4.7. DECADENZA DELL'O.D.V.

L'O.d.V. decade naturalmente al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A. che lo ha nominato.

In caso di dimissione di uno o più membri dell'O.d.V. il Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A. provvederà alla loro surroga se il numero è inferiore alla metà viceversa nominerà *ex novo* l'intero organismo.

I membri dell'O.d.V. possono essere revocati solo per giusta causa, in caso di grave inadempienza dei compiti assegnategli o di incapacità manifesta di assolverli. La deliberazione di revoca deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A. con parere favorevole vincolante del Collegio Sindacale, e previa convocazione dell'O.d.V. a cui saranno esposte le motivazioni ed a cui sarà chiesta risposta in merito (*"et audiantur altera pars"*).

5. ATTIVITÀ SENSIBILI.

Le attività nel cui ambito possono al momento dell'adozione del Modello essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione tenuti sia dai vertici, che dalla Direzione, che dai collaboratori di Tecnocasa Holding S.p.A.;
- b) i reati societari, di cui all'art. 25-ter (introdotti dal D.Lgs. 61/2002);
- c) i reati di cui all'art. 24 bis delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- d) i reati di cui all'art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- e) i reati di cui all'art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
- f) i reati di cui all'art. 25-undecies Reati Ambientali.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati "Attività sensibili".

Il rischio relativo agli altri presupposti di reato è minore od addirittura solo astrattamente ipotizzabile, comunque nella parte speciale si è tenuto presente di tutte le fattispecie e si sono indicati protocolli generali e specifici.

Quindi, in linea di massimo, nella realtà specifica di Tecnocasa Holding S.p.A. le Attività sensibili sono principalmente le seguenti:

- a) partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- b) rapporti commerciali in genere con la Pubblica Amministrazione;
- c) rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
- d) richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
- e) scelta di un Partner con cui operare allorquando l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la Pubblica Amministrazione;
- f) attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
- g) rapporto coi soci per quanto concerne il loro diritto di controllo;
- h) rispetto dei dettami della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- i) rispetto dei dettami della normativa in materia di utilizzo degli strumenti informatici e nel trattamento dei dati;
- f) rispetto dei dettami della normativa in materia di lavoro;
- g) rispetto dei dettami della normativa in materia di tutela dell'ambiente;
- h) selezione ed assunzione personale.

L'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuerà le attività che – a seconda dell'evoluzione legislativa – dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: CODICE DI CONDOTTA.

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di Tecnocasa Holding S.p.A., quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello e nel Codice Etico, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Le regole di comportamento (le "Regole di Condotta") del Modello rispondono a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

E' bene, perciò, chiarire la differenza tra il Modello ed il codice etico. Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e a costituire un'esimente specifica della responsabilità dell'ente, il codice etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti del personale dell'impresa.

Tuttavia, secondo l'impostazione delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è da considerarsi come una porzione di un più ampio sistema documentale che comprende, oltre al presente modello, il codice etico di Tecnocasa Holding S.p.A., le procedure ed i regolamenti (protocolli specifici) atti a prevenire reati e comportamenti indesiderati.

In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

- a) i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono:
 - (i) porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001,
 - (ii) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- b) i Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- c) è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- d) è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regalie. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o l'immagine dell'Azienda. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regalie. I Dipendenti di Tecnocasa Holding S.p.A. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne

comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di Tecnocasa Holding S.p.A. in materia;

- e) i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano Tecnocasa Holding S.p.A. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in Tecnocasa Holding S.p.A. sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta Tecnocasa Holding S.p.A. stessa;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli Enti Pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- g) i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;
- h) nessun tipo di pagamento, esclusa la piccola cassa, può esser effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti;
- i) devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- h) devono essere rispettate da parte degli amministratori, apposite procedure istituite per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, con possibilità di riferirsi al Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.
- i) devono essere rispettate da parte di tutti i dipendenti Tecnocasa Holding S.p.A. quanto prescritto dai regolamenti interni in materia di utilizzo della strumentazione informatica, e coloro che sono responsabili della verifica del rispetto di tali procedure devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

7.1. INTRODUZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria struttura.

In particolare, l'obiettivo della Società è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi di Tecnocasa Holding S.p.A. in forza di contratti.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti e i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

In tale contesto, la Società provvederà a porre in essere idonee iniziative dirette a far conoscere e diffondere il Modello con tempestività.

7.2. DIFFUSIONE E INFORMAZIONE

I contenuti del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, in ossequio al principio della "massima diffusione" interna ed esterna dei valori, dei principi e delle prescrizioni contenuto nel Modello.

Per i dipendenti e i collaboratori dovrà essere garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello direttamente su un link dedicato accessibile a tutti, mentre per gli altri soggetti destinatari del modello la suddetta documentazione dovrà essere disponibile sul sito web aziendale.

Tra gli strumenti di informazione e comunicazione interna potrà essere predisposto un canale tematico e l'indirizzo di posta elettronica **odv.tecnocasaholding@tecnocasa.com** a disposizione di tutti i destinatari anche per eventuali segnalazioni all'OdV.

Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, la Società organizzerà, attraverso l'unità organizzativa aziendale preposta alla formazione, idonei percorsi formativi che potranno concretizzarsi, a seconda dei casi, attraverso la distribuzione di prodotti di e-learning e/o in corsi da tenersi in aula. A completamento delle attività di formazione sarà prevista la compilazione di questionari e delle relative dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione. Il piano di formazione sarà concordato nei contenuti e nelle modalità con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione dovrà essere ponderata in modo da prevedere l'approfondimento e la conoscenza del modello in considerazione delle funzioni, dei compiti, e delle mansioni, svolte dai dipendenti e dagli apicali.

La Società provvederà nel corso di tali attività a rendere noto ai dipendenti che gli stessi sono tenuti a conoscere i principi ed i contenuti del Modello ed a contribuire, in relazione al ruolo e alle responsabilità rivestite all'interno di Tecnocasa Holding S.p.A., alla sua attuazione e al suo rispetto, segnalando eventuali carenze.

Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello e sarà fatto loro sottoscrivere un impegno di osservanza dei contenuti del Modello stesso.

Per i neo-assunti verrà prevista una apposita clausola nel contratto di lavoro.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

7.3. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società (collaboratori, consulenti, fornitori, outsourcers etc.), quest'ultima provvederà ad inserire nei contratti clausole standard che impegnino a:

- non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello;

In caso di violazione di tali obblighi, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

7.4. ADOZIONE DEL CODICE ETICO E SUA DIFFUSIONE

A conferma dell'importanza attribuita dalla Società ai profili etici, con particolare riferimento ai comportamenti improntati al rigore ed all'integrità, che costituiscono alcuni dei principali valori posti alla base del modello culturale aziendale, Tecnocasa Holding S.p.a. si è dotata di uno specifico Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti, mediante la chiara individuazione delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che comportamenti difforni potranno essere sanzionati. In particolare, in esso è ribadito il principio che la Società chiede ai propri dipendenti (ma anche a collaboratori e consulenti esterni) un comportamento improntato secondo principi di ferrea onestà.

L'orientamento all'etica - e cioè alla riservatezza, alla lealtà ed all'onestà dei comportamenti verso l'esterno e verso l'interno - rappresenta, infatti uno strumento di grande utilità per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo ed in migliori relazioni aziendali la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato, del modo di operare della Società.

Una copia del Codice Etico è trasmessa ai fornitori e agli istituti finanziari di riferimento e a chiunque ne faccia richiesta. Copia aggiornata del Codice Etico è altresì resa disponibile sul sito internet aziendale.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1. PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso. Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Tecnocasa Holding S.p.A. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

8.2. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

8.2.1. Quadri, Impiegati, Operai

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del Commercio, si prevede che:

1) incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA, SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività;
- nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

2) incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

- adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

3) incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in Tecnocasa Holding S.p.A., in relazione:

- ✚ all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- ✚ al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✚ alle mansioni del lavoratore;
- ✚ alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✚ alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione di Tecnocasa Holding S.p.A..

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con il supporto, dell'Organismo di Vigilanza.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, ad esempio diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto.

Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

Per la qual cosa l'azienda si è dotata di un manuale dei regolamenti in cui è esplicitato più precipuamente il sistema sanzionatorio.

8.2.2. Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

8.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori di Tecnocasa Holding S.p.A., l'O.d.V. ne informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Tenuto conto che gli Amministratori di Tecnocasa Holding S.p.A. sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà a convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

8.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'O.d.V. cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi con terzi di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. CONFERMA APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

(i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo come meglio definito nelle parti speciali.;

(ii) attività di controllo delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per il Consiglio di Amministrazione della Società.

PARTE SPECIALE

ASPETTI CODICISTICI DEI REATI PRESUPPOSTI

ASPETTI CODICISTICI ED ANALISI DEI COMPORTAMENTI IN RELAZIONE AI REATI EX D.LGS. 231 / 01

1. PREMESSA

Si ritiene preliminarmente opportuno evidenziare attraverso la disamina codicistica quali sono i reati sostanzialmente più rilevanti, in relazione alla realtà aziendale, da tener presente ai fini del D.Lgs 231/01 ed i comportamenti nonché i principi generali per la loro prevenzione.

Tale elencazione può essere considerata quale linea guida per un codice di condotta e per ogni paragrafo successivo concernente i reati sono commentati:

1. reato - caratteristiche;
2. area critica;
3. la norma etico pratica;
4. i principi generali di ordine comportamentale.

Dunque questa “Parte Speciale” è stata predisposta con riferimento alle diverse categorie di presupposti di reato contemplate nel Decreto, indicandone: “definizione”, “caratteristiche”, “aree aziendali critiche”, “norma etico-pratica”, “principi generali di ordine comportamentale”: individuando così, i protocolli di sicurezza da rispettare al fine di prevenire la commissione dei singoli reati.

In tal guisa è stata definita specificatamente una mappatura dei rischi connessi a tali presupposti, nonché le relative aree aziendali ed attività, di rischio o che possano comportare anche in forma indiretta una possibilità di rischio, infine dall’analisi di quanto sopra si è potuto così definire i protocolli di sicurezza di ordine generale, da rispettarsi da parte di tutta la struttura aziendale, affinché sia attuata una valida prevenzione dei presupposti di reato contemplati nel Decreto.

La sistematicità con la quale di seguito vengono commentate le singole fattispecie di reati - si ritiene - possano risultare utili sia ai vertici aziendali sia ai Responsabili di settore (Dirigenti o Quadri) per terminare, ai dipendenti aventi una responsabilità comunque determinante ai fini delle deleghe.

La presente sezione della Parte Speciale del Modello si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A., nonché dai collaboratori esterni, dai partner commerciali e dagli agenti (di seguito, congiuntamente, i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di ridurre il rischio che, nello svolgimento delle Attività a Rischio e comunque delle attività aziendali, siano commessi i reati previsti dal Decreto.

2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Gli artt. 24-25 del Dlgs 231/2001, contemplano la responsabilità della società in relazione a taluni reati posti in essere in suo favore che rientrano nella categoria dei “reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

I reati indicati nei paragrafi successivi presuppongono l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione, da intendersi in senso ampio tale da includere anche tutti quegli enti che possano essere qualificati come appartenenti alla pubblica amministrazione in base alla vigente legislazione e alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

Preliminare all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione è la puntualizzazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio. Per Pubblica Amministrazione si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati di seguito riportati è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici, il buon andamento generale dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione ovvero la tutela e l'integrità del patrimonio pubblico.

Per Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., si intende chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, laddove si considera pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la pubblica funzione legislativa, chiunque a livello nazionale e comunitario partecipi all'attività normativa vera e propria nonché l'attività amministrativa collegata. I soggetti pubblici che esercitano tale funzione sono: il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province, le Istituzioni dell'Unione Europea.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la pubblica funzione giudiziaria, chiunque a livello nazionale e comunitario svolga sia attività giuridica sia attività amministrativa collegata. I soggetti pubblici che esercitano tale funzione sono: magistrati, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti comunitarie, funzionari e addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata.

Si intende Pubblico Ufficiale, che esercita la funzione amministrativa, chiunque abbia il potere di esercitare il potere deliberativo (ovvero quello di formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione), autoritativo (ovvero quello di autorizzare o rilasciare concessioni a Privati) e certificativo (ovvero il potere di rappresentare come certa una determinata situazione) della Pubblica Amministrazione.

Per Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., si intende colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima. Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Considerati i rapporti che TECNOCASA HOLDING S.P.A. intrattiene con le amministrazioni pubbliche in Italia e all'Estero, le **attività svolte** dalla società nel cui ambito si ravvisa un rischio di commissione dei reati rilevanti risultano essere le seguenti:

- la stipulazione e gestione dei contratti di fornitura di beni, dei relativi servizi di manutenzione e dei servizi professionali in genere, alle amministrazioni pubbliche, ad esito di procedura di evidenza pubblica;
- la stipulazione e gestione dei contratti di fornitura di beni, dei relativi servizi di manutenzione e dei servizi professionali in genere, alle amministrazioni pubbliche, ad esito di trattativa privata;
- la richiesta di autorizzazioni amministrative per l'abilitazione all'esercizio delle attività e la gestione delle procedure per lo sviluppo di nuovi locali e/o le ristrutturazioni dei locali;
- la stipulazione e gestione dei contratti con i gestori dei servizi di telefonia e di erogazione dell'energia elettrica, di smaltimento rifiuti solidi urbani e di raccolta differenziata, nella misura in cui tali soggetti, che operano in forza di una concessione pubblica, possano assumere la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;
- la gestione delle assunzioni del personale dipendente, in particolare:
 - a. la gestione degli adempimenti amministrativi previsti in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro;
 - b. la gestione degli adempimenti previsti per le assunzioni di dipendenti appartenenti alle "categorie protette" o per le assunzioni agevolate (e.g. comunicazione di assunzione all'INPS, Ispettorato del Lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro);
 - c. la gestione dei rapporti con l'Ispettorato del Lavoro in caso di ispezioni o accertamenti eseguiti dalle competenti autorità pubbliche con riferimento ai dipendenti adibiti a mansioni regolate da leggi o regolamenti, dipendenti appartenenti a categorie protette o agevolate;
- la gestione di finanziamenti pubblici e di contributi agevolati e di altre agevolazioni per attività formative o ad altro titolo;
- la gestione del contenzioso civile, giuslavoristico, penale e amministrativo, in particolare:
 - a. la rappresentanza processuale della società in forza di procura speciale;
 - b. la gestione del rapporto con gli avvocati esterni incaricati della difesa in giudizio della Società;
 - c. la gestione delle conciliazioni innanzi la Direzione Provinciale del Lavoro.
- la gestione degli adempimenti tributari, in particolare:
 - a. la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta;
 - b. la predisposizione e la comunicazione delle dichiarazioni IVA;
 - c. la gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
 - d. la gestione dell'eventuale contenzioso tributario.
- la gestione delle misure di igiene e di sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro, in particolare:
 - a. la richiesta di autorizzazioni e certificazioni;
 - b. le comunicazioni e dichiarazioni rese alle A.S.L. e alle Direzioni Provinciali del Lavoro ai sensi del Dlgs 81/08;
 - c. gestione dei rapporti con l'Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Comuni, VV.FF. in occasione di controlli svolti a livello locale;
- la gestione delle comunicazioni e delle segnalazioni alle autorità di vigilanza (e.g. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Autorità Garante per la tutela dei dati personali, Registro delle Imprese e simili) della documentazione e delle comunicazioni previste da leggi o regolamenti con riferimento alle vicende societarie della Società o fatti che riguardano la sua operatività;

- la gestione degli adempimenti di legge in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali del personale dipendente, in particolare:
 - a. le comunicazioni agli organi competenti (e.g. INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro) relative agli infortuni, alle malattie sul lavoro, all'assunzione e alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - b. le dichiarazioni contributive (DM10);
 - c. la gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici;
- la gestione degli adempimenti relativi alla tutela dei diritti di proprietà industriale o intellettuale (e.g. l'iscrizione di brevetti, la protezione di diritti d'autore e dei marchi)
- lo svolgimento di servizi professionali, di attività di consulenza, di installazione, di configurazione e di personalizzazione e di sviluppo dei prodotti che presuppongano l'accesso ad un sistema informatico/telematico e/o l'elaborazione e la modificazione di dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico, dello Stato o di qualsiasi altro ente pubblico, nazionale o comunitario.

Ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti previsti dal Decreto, meritano particolare attenzione da parte della società e degli organi di gestione e controllo, tutte le attività poste in essere nell'ambito delle situazioni sensibili di seguito evidenziate:

- a. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri, aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi o la conclusione di accordi commerciali;
- b. la partecipazione alle procedure di cui al precedente punto a) in aree geografiche in cui non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- c. l'assegnazione di incarichi di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo, ai fini o nell'ambito della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto a).

Infine, il raggiungimento delle finalità di cui al presente Modello impone un'attenzione del tutto particolare sulla gestione dell'attività di tesoreria e delle disponibilità finanziarie e/o mezzi equivalenti e sostitutivi della società. Ancorché si tratti di attività e funzioni che possono non intrattenere un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, tali attività possono rivelarsi funzionali alla perpetrazione di uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

E', inoltre, da considerare che, nell'esame dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dall'art. 24 del Decreto, si evidenzia, a norma dell'art. 322-bis cod. pen., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Di seguito indichiamo alcune **Regole Generali di comportamento** e processo decisionale per le Attività a Rischio:

ossia, è fatto espresso **divieto** a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

- versare in qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riferimento a quanto previsto dalle suddette fattispecie di reato.

In particolare, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è espressamente vietato:

- a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.

In particolare, è vietata ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quegli Stati in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

Sono consentiti gli omaggi che siano caratterizzati in ogni circostanza dall'esiguità del loro valore, che siano finalizzati a promuovere iniziative di carattere artistico (quali, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

Di tutti i regali offerti è comunque conservata documentazione comprovante l'acquisto o il valore e contenente le informazioni necessarie a consentire anche in epoca successiva che quanto qui prescritto sia stato rispettato;

- c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura, anche non strettamente economica (e.g., promesse di assunzione, promesse di consulenza o di collaborazioni professionali, ecc.) a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro familiari, che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio a favore di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;
- d. effettuare prestazioni a favore dei collaboratori esterni, dei partner commerciali e degli agenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale instauratosi tra TECNOCASA HOLDING S.P.A. e tali soggetti;
- e. presentare dichiarazioni o comunicare informazioni non veritiere a organismi ed enti pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire, anche in assenza dei requisiti richiesti, erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f. destinare somme di denaro ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a finalità diverse da quelle cui erano diretti;
- g. alterare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, anche da remoto, il funzionamento di un sistema informatico/telematico dello Stato o dall'ente pubblico, in modo non conforme a quanto richiesto da tali enti o da quanto necessario al fine di eseguire correttamente e a regola d'arte le attività commissionate dagli enti medesimi;
- h. intervenire senza autorizzazione con qualsiasi modalità e con qualsivoglia mezzo, anche da remoto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico/telematico dello Stato o enti pubblici, in modo difforme da quanto richiesto da tali enti o da quanto necessario al fine di eseguire correttamente e a regola d'arte le attività commissionate dagli enti medesimi.

Di seguito indichiamo, inoltre, alcune **procedure specifiche** per il compimento delle singole operazioni attinenti le Attività a Rischio

Nello svolgimento delle singole operazioni comprese nelle Attività a Rischio tutti i Destinatari dovranno attenersi alle regole procedurali di seguito indicate:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi allo svolgimento di alcuna delle Attività a Rischio devono essere gestiti in modo unitario;
- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma conferiti dalla società per il tramite di procure notarili e in generale nell'ambito del sistema delle deleghe di tempo in tempo vigente;
- la partecipazione a procedure di evidenza pubblica volte alla stipulazione di contratti di fornitura di beni, di relativi servizi di manutenzione e di servizi professionali in genere a favore dello Stato e degli enti pubblici, devono essere verificati e approvati da almeno due Soggetti Apicali;
- la partecipazione a trattative private con lo Stato o gli enti pubblici volte alla stipulazione di contratti di fornitura di beni, di relativi servizi di manutenzione e di servizi professionali in genere a favore dello Stato e degli enti pubblici, devono essere verificati e approvati da almeno due Soggetti Apicali;
- gli accordi di associazione con i partner commerciali devono essere verificati e approvati da almeno due Soggetti Apicali;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni ed agli agenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito. Le relative lettere di incarico o i contratti di consulenza o di agenzia devono essere verificati e approvati da almeno due Soggetti Apicali;
- nessun pagamento potrà essere effettuato in contanti né in natura;
- le dichiarazioni rese e le comunicazioni trasmesse a organismi ed enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere esclusivamente elementi e informazioni assolutamente veritieri e verificabili;
- nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione sia effettuata attraverso supporti informatici, deve essere sempre identificabile l'identità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni e che effettua tale comunicazione;
- in caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi ed enti pubblici nazionali o comunitari, dovrà essere predisposto per iscritto uno specifico rendiconto interno relativo alla destinazione di tali somme;
- in caso di richieste di finanziamenti pubblici ovvero in caso di partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta con la Pubblica Amministrazione dovrà tenersi evidenza in apposito dossier della documentazione a supporto della formazione della decisioni e di tutto il processo decisionale;
- i documenti contrattuali (contratto, offerta, ordine, e simili) che disciplinano l'esecuzione di beni, di servizi professionali, di attività di consulenza, di personalizzazione, di configurazione e di sviluppo di beni, da svolgersi a favore dello Stato o di qualsiasi ente pubblico, devono contenere una puntuale descrizione dei servizi e delle attività richieste da tale ente, nonché specificare se per il loro svolgimento è richiesto l'accesso ai sistemi informatici o il trattamento di dati/informazioni dello Stato o dell'ente pubblico;
- chiunque effettui un omaggio occasionale a terzi deve compilare e inoltrare il "Modulo autorizzazione omaggi" all'ufficio contabile autorizzato dal proprio superiore. Per gli omaggi in occasioni di festività o particolari ricorrenze si potrà procedere senza compilazione preventiva del modulo ma con delibera accentrata dell'organo competente. L'addetto alla contabilità registra i costi nell'apposito conto "omaggi a terzi" e aggiorna un riepilogo delle spese aventi questa natura, indicando gli importi, il richiedente, le motivazioni e i nominativi dei beneficiari;

- fare in modo che agli incontri con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio partecipino, quando necessario e per quanto necessario, due rappresentanti della società;
- redigere verbali/note interne relativi al contenuto degli incontri con Pubblici Ufficiali o con Incaricati di Pubblico Servizio, per garantire la tracciabilità di quanto emerso, segnalando all'OdV eventuali irregolarità e procedere ad un'ordinata e diligente archiviazione delle predette note (Scheda di Evidenza);
- chiunque riceva qualsivoglia richiesta diretta o indiretta di elargizioni e/o benefici personali e/o per propri congiunti, ascendenti e discendenti, da parte di Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblico Servizio, che ecceda gli usi e le consuetudini comuni deve immediatamente riferire l'accaduto all'OdV.
- coloro che svolgono una funzione di controllo e di supervisione sugli adempimenti qui richiesti per espletare le operazioni relative alle Attività a Rischio devono verificare costantemente la corretta attuazione delle procedure previste dal presente Modello e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità.

Inoltre occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui sopra. A tal fine il Presidente del CdA, gli Amministratori Delegati, i Dirigenti Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede") da aggiornarsi su base periodica (vedere format in allegato A2) da cui risulti:

- a) le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- c) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Infine, nell'ambito delle attività finalizzate a prevenire la commissione di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, **spetta all'Organismo di Vigilanza** di:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente di Schede di Evidenza (ove necessario), specificando altresì in che limiti è possibile omettere talune informazioni dalle Schede medesime. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- emanare direttive specifiche circa i comportamenti da assumere nello svolgimento di Attività a Rischio e, più in generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Anche tali direttive devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile del Procedimento;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - la validità delle clausole standard che prevedano:
 - a. l'obbligo dei Destinatari di rispettare le disposizioni del Decreto;
 - b. la possibilità per TECNOCASA HOLDING S.P.A. di effettuare azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c. l'adozione di meccanismi sanzionatori previsti per il caso in cui si accertino violazioni del Decreto e/o del Modello;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie di TECNOCASA HOLDING S.P.A. (sia in entrata che in uscita), con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

Nei paragrafi successivi, ripercorriamo sinteticamente le norme che sanzionano le ipotesi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai sensi del Decreto, avvertendo peraltro che l'esatta configurazione di un reato dipende dall'effettiva condotta posta in essere dal soggetto agente e dagli elementi, oggettivi e soggettivi, che caratterizzano tale comportamento.

2.1. MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (p. 32-quater, 322-ter, 323-bis)”.

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato consiste nella distrazione (mancata destinazione dei fondi dallo scopo per i quali sono stati ottenuti), da parte di un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, della somma ottenuta dallo Stato o da altro ente pubblico, sotto forma di sovvenzioni, contributi o finanziamenti destinati ad una determinata finalità pubblica, senza che tale attività programmata si sia svolta.

Tramite tale fattispecie si persegue lo scopo di reprimere le frodi successive al conseguimento di fondi pubblici.

2. Area critica

Qualora l'azienda sia chiamata a gestire attività afferenti l'attuazione di progetti o la realizzazione di opere o servizi finanziati da risorse pubbliche, l'area a rischio deve essere individuata nei settori aziendali preposti alle verifiche delle condizioni previste per la erogazione dei finanziamenti c/o contributi.

Nel caso, invece, in cui l'azienda sia diretta beneficiaria di erogazioni pubbliche, l'area critica dovrà essere individuata in quei settori preposti alla realizzazione delle opere c/o dei progetti finanziati, nonché nel settore deputato alla gestione dei flussi finanziari relativi ai fondi medesimi.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. per qualunque titolo o causa, debba provvedere alla gestione, amministrazione e/o erogazione di fondi pubblici, si adopera ad impedire la distrazione di detti medesimi fondi, dallo scopo cui siano destinati.

Pertanto nel modello organizzativo interno, è prevista la creazione di un sistema di deleghe e passaggi procedurali ad hoc, mirato al corretto e trasparente utilizzo delle risorse pubbliche, anche attraverso la certa individuazione del o dei soggetti deputati a tali mansioni, nonché attraverso un sistema di gestione amministrativa e contabile espletato secondo criteri, predeterminati, di trasparenza e di immediata rilevabilità e controllo dei dati contabili.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Ogni soggetto deputato alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovrà agire nel pieno rispetto delle procedure aziendali, improntando il proprio operato a principi di correttezza e trasparenza, osservando, altresì, gli obblighi di informazione nei confronti degli organi amministrativi di TECNOCASA HOLDING S.P.A. nonché, ove richiesto, dell'Organismo di Vigilanza. A tal fine, dovrà rendere disponibile ed accessibile ogni documentazione ed ogni operazione, anche non economica, eseguita nell'ambito dei compiti e delle funzioni ad egli assegnate.

2.2. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI AI DANNI DELLO STATO

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.”

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

1. Reato - caratteristiche

La condotta materiale di questa fattispecie delittuosa è costituita dalla presentazione c/o utilizzazione di documenti falsi o dall'omissione di informazioni obbligatorie per conseguire,

indebitamente, contributi o finanziamenti comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il reato trova applicazione qualora non siano posti in essere più gravi comportamenti fraudolenti, nel qual caso si applica la fattispecie prevista all'art. 640 bis.

Tramite tale fattispecie si intende prevenire e sanzionare il comportamento fraudolento posto in essere in danno dello Stato o degli altri enti pubblici, per l'ottenimento di erogazioni o finanziamenti altrimenti non spettanti.

2. Area critica

Oltre a quanto esposto sopra per il reato di malversazione ai danni dello Stato, un'ulteriore area critica deve essere individuata in alcuni cicli aziendali a rischio in cui si gestiscano flussi e risorse finanziarie.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. quindi adotta ogni modalità di controllo ed esecutiva atta a prevenire l'esposizione di dati o notizie false o non del tutto aderenti al vero, dirette all'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche a qualsivoglia titolo percepite.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto esposto in ordine alla fattispecie di cui al precedente paragrafo, salvo per quanto concerne la maggior attenzione che i soggetti delegati di funzioni o compiti, dovranno riporre per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento od elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici in generale.

2.3. TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO

Art. 640, 2° comma, n. 1 c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7).”

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato è perpetrata mediante l'utilizzo di "artifici o raggiri" (che possono essere posti in essere anche tramite simulazione o dissimulazione), per indurre altri in errore (per la sussistenza del reato è necessario un inganno effettivo ovvero l'idoneità dell'artificio e del raggiri devono essere valutati in concreto), provocando a costoro un danno patrimoniale al fine di ottenere, per sé o per altri, un ingiusto profitto (il requisito del profitto ingiusto può

ricomprensione in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico; mentre il danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico).

La fattispecie di truffa aggravata ai danni dello Stato mira quindi a tutelare sia l'integrità del patrimonio, sia la libertà nel prestare il proprio consenso nei negozi patrimoniali.

Nel reato de quo è inoltre necessaria la sussistenza di un *quid pluris* e cioè di una ulteriore attività, di una particolare modalità, ("artificio"), che risulti essere idoneo ad eludere le normali possibilità di controllo da parte dell'ente pubblico.

2. Area critica

Oltre alle considerazioni svolte per i paragrafi precedenti, l'attività di prevenzione dovrà, in questo caso, essere volta ad adottare ogni cautela idonea ad evitare, se non la possibilità, la probabilità che possano essere perpetrati comportamenti fraudolenti.

Più in generale, le aree critiche di questo reato possono essere individuate tra quelle che operano nei seguenti settori:

- a) partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione;
- b) ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione;
- c) gestione delle risorse umane: agevolazioni contributive, previdenziali, assistenziali;
- d) dichiarazioni e liquidazione d'imposte, tasse, canoni e così via;
- e) attività di formazione professionale.

3. Norma etico-pratica

In TECNOCASA HOLDING S.P.A., la Dirigenza, esercita poteri di controllo e coordinamento per ognuno dei settori indicati nelle aree a rischio. Coloro che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e la Comunità Europea, hanno precisi obblighi di rendicontazione nei confronti della Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si richiamano i principi generali indicati per i reati di cui ai precedenti paragrafi, oltre alla necessità, per qualunque collaboratore, di uniformarsi a procedure di massima trasparenza nella istruttoria e nella presentazione di istanze e documentazione da destinarsi alla Pubblica Amministrazione nell'ambito degli indicati settori a rischio.

2.4. TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."

1. Reato - caratteristiche

L'elemento specializzante del reato in questione, rispetto alla truffa, è costituito dall'oggetto materiale della frode, consistente cioè in ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. Quindi, oltre al mendacio che contraddistingue la truffa, è necessario un elemento in più, ovvero un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi, cioè tale da vanificare, o comunque rendere meno agevole, l'attività di controllo delle relative richieste, da parte delle autorità preposte.

2. Area critica

Gli ambiti interessati sono, in questo caso, più ristretti, ma il reato colpisce, tuttavia, tutti i livelli organizzativi e può riguardare, in particolare, coloro che operano nel settore:

- a) finanziario;
- b) degli investimenti ambientali e della ricerca;
- c) degli investimenti per la produzione;
- d) della ricerca ed innovazione tecnologica;
- e) della formazione professionale.

3. Norma etico-pratica

Analogamente a quanto previsto nella fattispecie di truffa, anche in questo caso, la Dirigenza di TECNOCASA HOLDING S.P.A., esercita poteri di controllo e coordinamento per ognuno dei settori indicati nelle aree a rischio. Coloro che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli Enti Pubblici e la Comunità Europea, hanno precisi obblighi di rendicontazione nei confronti della Direzione e dell'Organismo di Vigilanza.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si richiamano i principi generali indicati per i reati di cui ai precedenti paragrafi, oltre, anche in questa fattispecie, alla necessità, per qualunque collaboratore, di uniformarsi a procedure di massima trasparenza nella istruttoria e nella presentazione di istanze e documentazione da destinarsi alla Pubblica Amministrazione nell'ambito degli indicati settori a rischio.

2.5. FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO

Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7).”

1. Reato - caratteristiche

Il reato de quo limita la responsabilità di TECNOCASA HOLDING S.P.A. al solo caso in cui il medesimo sia commesso ai danni dello Stato. Può essere posto in essere con due distinte modalità: tramite la creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi considerati e tramite interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo, (ad es. inserendo un virus nel software), sui programmi, riferimenti, dati e notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame. Mediante tale norma si tutela contestualmente il patrimonio dello Stato, il regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici e l'interesse alla riservatezza che deve riguardare tali strumenti.

Il dolo del reato di frode informatica è rappresentato dalla volontà di alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o di operare indebitamente sui programmi, unito alla consapevolezza di perseguire, per sé o per altri, un profitto ingiusto ai danni dello Stato.

2. Area critica

L'area critica è individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato.

Comunque, il reato può essere commesso in quasi tutti gli ambiti aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. I settori più a rischio sono tuttavia quelli che si occupano di vendita di beni, forniture di servizi e realizzazione di opere per la Pubblica Amministrazione, o di ottenimento di concessioni, licenza ed autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, o di dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc., o di partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione.

3. Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato, TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha introdotto meccanismi volti a controllare ed a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, ferma restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all'ente di impedire un'utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge o delle finalità istituzionali della società medesima. Ciò è realizzato anche mediante la previsione di specifiche procedure d'accesso a banche dati, ed a programmi contenenti informazione di progetti da svilupparsi interloquendo con la Pubblica Amministrazione.

4. Principi generali di ordine comportamentale

I collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. che si trovino ad operare mediante l'utilizzo di sistemi informatici di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno scrupolosamente rispettare le procedure all'uopo previste nei modelli organizzativi dell'azienda medesima. Dovranno altresì dare sollecita comunicazione di ogni eventuale danno, da essi provocato anche involontariamente, nonché di ogni eventuale danno comunque riscontrato durante l'utilizzo dei suddetti sistemi.

2.6. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Artt. 318, 320, 321, 322 - I° e III° comma, 322-bis c.p.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione) (*)

“[I]. Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”()*

(*) Rubrica e Articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012); Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (cp. 357) o all'incaricato di un pubblico servizio (cp. 358) il denaro od altra utilità (cp. 32quater, 322-bis, 322-ter).”

Art. 322, I° e III° comma c.p. (Istigazione alla corruzione)

“[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo. ()*

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. ()*

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

(*) Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) (*)

“[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;*
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (*).*

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

(*) Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (cp. 357) e degli incaricati di un pubblico servizio (cp. 358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (cp. 357).

1. Reati - caratteristiche

Le norme si riferiscono ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i quali, nell'esercizio delle proprie funzioni d'ufficio, percepiscano indebite retribuzioni o accettino la promessa di riceverle.

L'ipotesi delittuosa in questione può porsi in essere tramite due distinte condotte.

La prima, prevista dal I° comma dell'art. 318, si ha nei casi in cui un pubblico ufficiale o altro soggetto qualificato, al fine di compiere un atto dell'ufficio, accetti per sé o per altri qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che per esso abbia valore o ne accetti la semplice promessa.

La seconda ipotesi, prevista dal II° comma dell'art. 318 c.p., si ha nei casi in cui un pubblico ufficiale o altro soggetto qualificato, riceva un vantaggio morale o materiale, patrimoniale o non patrimoniale, che per egli abbia un valore, per un atto d'ufficio dal medesimo già compiuto.

L'elemento tipico è rappresentato dalla "illecita negoziazione" di un atto amministrativo la cui formazione rientri nelle attribuzioni del pubblico ufficiale o degli altri soggetti qualificati.

L'interesse tutelato non è tanto quello della imparzialità della pubblica amministrazione, dato che l'atto da compiere potrebbe ben essere conforme ai criteri di legittimità amministrativa, quanto, piuttosto, quello della correttezza e della trasparenza dell'operato della Pubblica amministrazione. Il reato può essere posto in essere da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio, dal corruttore (solo nell'ipotesi di corruzione antecedente), dall'istigatore alla corruzione, dai membri degli organi delle Comunità Europee e dai funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri. L'elemento psicologico presuppone la consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale o degli altri soggetti qualificati previsti nella norma come possibili autori del reato, di ricevere per sé o per un terzo un compenso ("denaro o altra utilità") non dovuto o di accettarne la promessa, accompagnato dalla consapevolezza che esso viene prestato per ottenere il compimento di un atto d'ufficio (corruzione antecedente) o per un atto d'ufficio già compiuto (corruzione susseguente).

Nel caso del corruttore, punibile esclusivamente per il fatto di corruzione impropria antecedente, il dolo è dato dalla consapevolezza di dare o promettere al funzionario una retribuzione non dovuta per la realizzazione di un atto d'ufficio.

In ultimo, bisogna ricordare che, ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poichè solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.

Da ultimo, si precisa che la fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato.

2. Area critica

Oltre a quanto specificato nella precedente ipotesi delittuosa, l'area a rischio va individuata, prevalentemente, nei settori aziendali di TECNOCASA HOLDING S.P.A. e nei soggetti preposti ai rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare nelle funzioni di rappresentanza della società tramite il sistema delle deleghe e/o delle procure.

Inoltre, attesa la necessità di impedire l'illegittimo utilizzo di risorse aziendali, altre aree a rischio sono individuate in alcuni cicli, come quello degli acquisti, e nel conferimento di incarichi o consulenze.

3. Norma etico-pratica

Nel sistema organizzativo intero e nel sistema di Deleghe di TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono previste attribuzioni certe e determinate delle funzioni di rappresentanza dell'Azienda nei confronti delle pubbliche amministrazioni in genere e dei funzionari appartenenti ad organizzazioni internazionali, anche mediante l'utilizzo di specifiche procedure interne autorizzative. Infine, nel proprio codice etico, esiste uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa in materia di corruzione, e di trasparenza nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in genere.

TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha, inoltre, previsto all'uopo ed adottato un "Codice Anticorruzione" parte integrante del presente "modello".

4. Principi generali di ordine comportamentale

I soggetti cui sono attribuite le funzioni di rappresentanza nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei funzionari appartenenti ad organizzazioni internazionali devono ispirarsi ai principi di correttezza e legalità, valutando, nelle eventuali problematiche derivanti dai procedimenti amministrativi, il ricorso alle tutele previste a fronte dei comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione.

Tutti i dipendenti, o coloro che comunque operino per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno astenersi dal fare o promettere regali o doni di valore significativo, ai soggetti indicati nella norma, nonché dall'utilizzare o diffondere, facendone un uso disonesto, informazioni di carattere confidenziale delle quali siano venuti a conoscenza casualmente o nell'ambito dei compiti loro affidati.

2.7. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

Artt. 319, 320, 321, 322 II e IV' comma, 322 bis

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

"[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni." ()*

(*) Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012) e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

"[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. ()*

[II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo."

(*) Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale (p. 357) o all'incaricato di un pubblico servizio (p. 358) il denaro od altra utilità (p. 32quater, 322-bis, 322-ter)".

Art. 322, II° e IV° comma, c.p. (Istigazione alla corruzione)

"Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale (p. 357) o un incaricato di un pubblico servizio (p. 358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (n. 322-bis, 323-bis)."

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (p. 357) o all'incaricato di un pubblico servizio (p. 358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (p. 322-bis, 323-bis)."

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) (*)

"[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2);

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (3);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."

(*) Rubrica e articolo novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012).

1. Reati - caratteristiche

Le condotte dei reati in questione sono rappresentate dal fatto di chi corrompa un pubblico ufficiale, o uno degli altri soggetti qualificati previsti dalle norme, tramite una dazione o promessa di denaro o altra utilità, al fine di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per realizzare un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Per valutare la rilevanza o meno del comportamento tenuto dall'autore del reato, deve prendersi in considerazione la condotta complessiva del funzionario nell'insieme dei servizi resi al privato, poiché anche il compimento di atti formalmente regolari può essere realizzato in un contesto con finalità diverse da quelle di pubblica utilità.

Anche in questo caso si distingue tra due diverse fattispecie delittuose, a seconda che si tratti di corruzione propria antecedente o susseguente (cfr.. ipotesi precedente).

Tramite tale fattispecie si mira a tutelare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

Il reato può essere posto in essere da un pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio, dal corruttore (sia nell'ipotesi di corruzione antecedente che in quella susseguente), dall'istigatore alla corruzione, dai membri degli organi delle Comunità Europee e dai funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri.

Il dolo specifico è contraddistinto dal fine di omettere o ritardare un atto dovuto o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio: da questo punto di vista è considerato irrilevante che si tratti di atto contrario ai doveri di ufficio generico o specifico o che l'atto contrario ai doveri di ufficio costituisca reato o semplice mancanza disciplinare.

2. Area critica

Vedi quanto esposto per i reati di cui al precedente paragrafo 2.6.

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per i reati di cui al precedente paragrafo 2.6.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si veda quanto esposto per i reati di cui al precedente paragrafo 2.6.

2.8. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. ()*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [c.p.p. 442, 533, 605] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (**)*

(*) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

(**) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69.

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato in questione è costituita dal compimento di fatti di corruzione propria e impropria, per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l'aggravante rappresentata dall'ingiusta condanna nei confronti di taluno, causata dalla corruzione medesima.

Scopo della norma incriminatrice è quello di garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Il dolo è identico a quello previsto per il reato di corruzione con elemento specializzante costituito dal compiere atti del proprio ufficio con il dolo specifico di favorire o danneggiare una parte.

2. Area critica

L'area critica è individuata nella gestione delle transazioni e del contenzioso relativo ad eventuali processi civili, penali o amministrativi.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. attribuisce la responsabilità della gestione dei contenziosi a figure professionali esterne.

Alla Direzione è attribuita la verifica della congruità, nel rispetto delle tariffe professionali, dei corrispettivi per le attività svolte dai professionisti a cui verranno conferiti i mandati o specifici incarichi, quali ad esempio, le perizie di parte.

4. Principi generali di ordine comportamentale

I soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza giudiziale di TECNOCASA HOLDING S.P.A. e i soggetti responsabili della gestione dei procedimenti giudiziari dovranno attenersi ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

2.9. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

Art. 317 c.p. (ConcuSSIONE)

"[1]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni." ()*

(*) Articolo novellato ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",

(in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012). Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Art. 317-bis c.p. (Pene accessorie)

“La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.”

Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità) (*)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.” ()*

(*) Articolo inserito ex Legge n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012). Successivamente modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69..

1. Reati - caratteristiche

L'elemento oggettivo del reato è costituito da tre componenti: l'abuso di funzioni da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; l'illiceità della pretesa; l'esercizio di una pressione psichica sul privato.

Si ha abuso di funzioni allorquando il pubblico ufficiale strumentalizza la propria qualifica soggettiva o la propria funzione, al fine di indurre taluno ad una indebita dazione.

La pretesa, o la promessa, deve considerarsi indebita quando non è dovuta per legge o consuetudine, né al pubblico ufficiale, né all'incaricato di pubblico servizio, né alla pubblica amministrazione. Con "altra utilità" deve intendersi qualsiasi cosa che rappresenti un interesse giuridicamente rilevante e costituisca un vantaggio economico e personale.

Comunemente si ritiene che la pressione psicologica possa essere esercitata tramite costrizione o induzione, prospettandosi, la prima, tramite la minaccia di un male ingiusto e, la seconda, mediante un'opera di suggestione o di frode.

Il reato di concussione è un tipico reato plurioffensivo, mediante il quale viene tutelato sia l'interesse della Pubblica Amministrazione alla correttezza e probità dei propri funzionari e, quindi, più in generale, l'interesse al buon andamento, imparzialità e decoro della Pubblica Amministrazione, sia l'interesse del privato, che si vede leso nel suo diritto all'integrità del patrimonio e alla libertà di prestazione del proprio consenso e determinazione.

Il reato può essere posto in essere sia da parte di pubblici ufficiali che da parte di incaricati di pubblico servizio.

Il dolo è rappresentato dalla coscienza di abusare delle proprie qualità, accompagnata dalla volontà di indurre, costringere a dare o a promettere una prestazione indebita e quindi deve investire la conoscenza del carattere indebito della dazione o della promessa.

Inoltre l' "induzione indebita a dare o promettere utilità", è configurabile laddove il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità e che, ai sensi dell'art. 319-quater c.p., comma 2, comporta la punibilità anche del destinatario della pretesa, che "da o promette denaro o altra utilità", il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione, diventa concorrente necessario nella nuova fattispecie di reato.

I concetti di costrizione ed induzione, hanno subito una certa differenziazione, il cui criterio discrezionale è rappresentato dalla diversa tipologia di vantaggio che il destinatario della pretesa consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro; tale soggetto è persona offesa di una concussione per costrizione se il pubblico agente, sebbene senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, lo abbia posto di fronte alla secca alternativa di accettare la pretesa indebita o subire il prospettato pregiudizio ingiusto. In tal caso, al destinatario della pretesa non è lasciato alcun apprezzabile margine di scelta, ed è vittima del reato.

Il soggetto privato, invece, è punibile come coautore se il pubblico agente, abusando della propria qualità o del suo potere, formula una richiesta di dazione o di promessa ponendola come una condizione per il compimento o il mancato compimento di un atto, dal quale il destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito.

Di conseguenza, nel reato di induzione indebita, il destinatario della pretesa, al pari della vittima della concussione, soffre l'abusiva iniziativa prevaricatrice del pubblico agente, dalla quale la sua volontà risulta essere psichicamente condizionata. Ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta, per aver dato o promesso denaro o altra utilità, o perché ha subito una più tenue pretesa intimidatoria alla quale, senza grandi sforzi, avrebbe potuto resistere, ovvero in quanto da quella dazione o pretesa ha tratto un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, ha finito per parametrare la sua decisione.

2. Area critica

Si veda quanto esposto nei reati di corruzione, con particolare attenzione ai settori che si occupano di appalti e forniture; gestione finanziaria; erogazione di servizi.

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente paragrafo 2.6.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si veda quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente paragrafo 2.6.

2.10. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo

322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, in ossequio a quanto disposto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 31 ottobre 2003, cosiddetta “Convenzione di Merida”, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 e soprattutto alla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), ratificata dall'Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110. Articolo così modificato dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

1. Reati - caratteristiche

La norma è diretta a tutelare la P.A. dal mercimonio diretto o indiretto delle pubbliche funzioni in una fase prodromica.

Dunque, vengono perseguite le condotte prodromiche ai successivi accordi corruttivi. La clausola di esclusione (nei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter) esclude appunto un possibile concorso tra questi e le fattispecie in esame.

Si ritiene, quindi, che debba sussistere, quale presupposto del reato, un effettivo credito vantato presso il pubblico ufficiale, anche, se artificiosamente amplificato dall'agente.

Il denaro e gli altri vantaggi patrimoniali non sono, a differenza dei casi di corruzione, il prezzo da corrispondere al pubblico ufficiale per far sì che questi ritardi o ometta un atto del proprio ufficio, bensì sono destinati a retribuire unicamente l'opera di una mediazione. Queste utilità non devono però essere corrisposte o la loro promessa accettata se no si tratterebbe di corruzione propria.

Il reato di traffico di influenze illecite si consuma nel momento e nel luogo in cui viene raggiunto l'accordo tra due soggetti privati, quindi, non è necessario che l'atto che il mediatore ha promesso di far ottenere al beneficiario sia effettivamente posto in essere.

Il reato in questione può essere di due tipi: oneroso o gratuito.

Chi, sfruttando la relazione con un pubblico ufficiale, si fa dare denaro o vantaggi patrimoniali da un privato per fare pressione sul funzionario amministrativo, per favorire gli interessi del soggetto privato beneficiario, ricade nella prima fattispecie. Nel secondo caso, la somma di denaro o il vantaggio patrimoniale vengono promessi o corrisposti al mediatore nell'ottica di pagare il pubblico funzionario; il mediatore, quindi, è solo un tramite materiale senza nulla pretendere per l'attività di intermediazione svolta.

2. Area critica

Si veda quanto esposto nei reati di corruzione, con particolare attenzione ai settori che si occupano di appalti e forniture; gestione finanziaria; erogazione di servizi.

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente paragrafo 2.6.

4. Principi generali di ordine comportamentale

E' fatto divieto a chiunque agisca in nome e per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. di ricercare e/o avvalersi di mediatori che, vantando un credito reale o millantato presso un pubblico ufficiale, possano indebitamente e/o illecitamente far agevolare, od ottenere un beneficio per l'azienda, in un qual si voglia rapporto con il settore pubblico.

Si veda, inoltre, quanto esposto per i reati di corruzione nel precedente paragrafo 2.6.

3. REATI SOCIETARI E DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.

L'art. 25-ter del Dlgs 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3, e l' art. 25-octies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3, contemplano la responsabilità della società in relazione a taluni reati posti in essere in suo favore che rientrano nella categoria dei "reati societari".

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di TECNOCASA HOLDING S.P.A. dai Destinatari e si propone di far sì che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, al fine di ridurre il rischio che vengano commessi i reati c.d. "societari" indicati dal Decreto.

Destinatari del presente paragrafo sono gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti ed i loro Dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari")

Partendo dall'attività svolta in concreto da TECNOCASA HOLDING S.P.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le Attività a Rischio risultano essere le seguenti:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (e.g. bilancio d'esercizio, informative necessarie alla predisposizione del bilancio consolidato, informative necessarie alla predisposizione della relazione trimestrale e semestrale e simili);
- le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie ulteriori rispetto a quelli di cui al primo punto relativi alla società;
- le attività di promozione e/o partecipazione attiva a operazioni societarie (delibere) finalizzate a determinare atti di disposizione patrimoniale da parte di amministratori, direttori e liquidatori;
- le attività legate alla dazione o alla promessa di utilità in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratori, direttori, liquidatori e responsabili della revisione;
- la predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Privacy);
- le attività legate alla preparazione delle riunioni assembleari;
- tutte le attività di relazioni esterne e contatti con i mezzi di comunicazione;
- l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni.

Di seguito indichiamo alcune Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio:

ossia, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, nelle policy interne per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni, nelle istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, in ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme.
In ordine a tale punto, ai Destinatari è espressamente vietato:
 - a. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;
 - b. omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività.
In ordine a tale regola, è fatto divieto ai Destinatari di:
 - a. alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - b. presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
In ordine a tale punto, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:
 - a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- b. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- c. acquistare o sottoscrivere azioni della società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- e. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- f. ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
In ordine a tale punto, è espressamente vietato ai Destinatari:
 - a. tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
 - b. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - a. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione, 1) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché 2) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - b. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
 - c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Si indicano qui di seguito le procedure specifiche che, in relazione a ogni singola Attività a Rischio (come individuata nel presente paragrafo), devono essere rispettate da tutti i Destinatari, che integrano le altre procedure aziendali già esistenti e adottate da TECNOCASA HOLDING S.P.A..

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale - e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della società - dovrà essere seguito il seguente procedimento:

- Per quanto riguarda l'attività di predisposizione, redazione, approvazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato i soggetti coinvolti devono:
 - verificare che i dati di propria competenza esposti in bilancio corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e delle evidenze documentali;
 - verificare l'accuratezza dei dati di propria competenza per la corretta rappresentazione degli stessi in bilancio;
 - predisporre tutte le valutazioni necessarie alla corretta rappresentazione in bilancio delle attività e passività;
 - effettuare periodiche riconciliazioni dei dati contabili relativi alle operazioni poste in essere;
 - verificare che sia stata rispettata la normativa fiscale e previdenziale in vigore;
 - verificare che i dati, le valutazioni fornite ed elaborate siano corrispondenti a criteri di correttezza e veridicità secondo quanto disposto dal Codice Civile e dai principi contabili adottati;
 - verificare che tutte le informazioni sociali trasmesse all'esterno siano corrispondenti all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;
 - verificare che tutte le informazioni trasmesse siano tracciabili negli atti e nei libri sociali.

Inoltre i soggetti coinvolti devono:

- monitorare i flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni;
 - verificare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali e societari previsti dalle norme di legge;
 - effettuare periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenute con istituti bancari, clienti e fornitori;
 - verificare che tutte le operazioni che impattano sulla tesoreria siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo da consentirne la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.
- Gli amministratori devono verificare che le operazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività correnti della società siano avvenute nel rispetto delle modalità e dei poteri previsti dallo statuto sociale.
 - L'effettuazione di operazioni sul capitale si conforma ai principi di trasparenza e tracciabilità. In particolare, agli Organi Sociali è vietato:
 - restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci, ovvero liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva, e neppure ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- acquistare o sottoscrivere, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- procedere a formazione o aumenti fittizi di capitale sociale, mediante attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale, in sede di aumento del capitale sociale.

Le operazioni sul capitale e le operazioni straordinarie, ed in particolare quelle aventi ad oggetto l'acquisto o la cessione di partecipazioni, fusioni, scissioni, riduzione o aumento del capitale sociale anche attraverso conferimenti in natura, sono preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale può chiedere che gli siano fornite ulteriori informazioni o delucidazioni prima dell'adozione delle relative delibere. Al termine dell'operazione, l'Organismo di Vigilanza effettua una ulteriore verifica relativamente alla conformità delle attività svolte alle disposizioni di cui al Decreto. Di detta verifica è mantenuta traccia.

Nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie è opportuno coinvolgere la funzione legale accentrata in Capogruppo, che deciderà se avvalersi del supporto di un professionista esterno.

Le prassi aziendali relative alla formazione del bilancio determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire e prevedono la trasmissione di dati e informazioni attraverso un sistema che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Per ogni operazione è conservata agli atti degli uffici coinvolti un'adeguata documentazione di supporto, che consenta la ricostruzione dell'operazione sotto i profili sia contrattuale che contabile, nonché l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

- È fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi alle disposizioni di seguito riportate:
 - nelle operazioni che possono presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, collaboratori esterni e partners commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti: dati pregiudizievoli pubblici (bollettino protesti, procedure concorsuali); acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori e sul loro settore di attività; entità del prezzo della transazione e raffronto dello stesso al prezzo normale di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite dal D. Lgs. 231/2007 (ovvero persone fisiche cittadini di altri stati comunitari o di stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami");
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;

- controllare i flussi finanziari aziendali, tenendo conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
- verificare il rispetto delle soglie previste dal D. Lgs. 231/2007 per l'utilizzo di denaro contante o equivalente;
- utilizzare rigorosi criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture o associazioni temporanee di imprese.

Si precisa inoltre che:

- ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto della Società deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;
 - tutti i flussi finanziari sono regolati esclusivamente attraverso canale bancario; i pagamenti in contanti devono essere limitati di numero e di importo unitario esiguo e devono essere adeguatamente monitorati; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
 - è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000 euro, o comunque alla diversa soglia di tempo in tempo stabilita dalla legge, qualora non siano indicati nome o ragione sociale del beneficiario nonché la clausola di non trasferibilità.
- il responsabile della funzione di finanza e controllo dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione in cui si attesta:
 - a. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
 - b. l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
 - c. la predisposizione di un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio.

Tale dichiarazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio d'esercizio.

Sotto il profilo operativo, la funzione finanza e controllo di TECNOCASA HOLDING S.P.A. cura:

- a. la predisposizione di una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della redazione del progetto di bilancio di esercizio, delle relazioni infrannuali e degli altri documenti contabili sopra indicati;
- b. lo svolgimento di uno specifico programma di formazione per i neo assunti e per l'aggiornamento professionale dei dipendenti mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a. dovrà essere identificato il personale all'interno della funzione finanza e controllo preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;

- b. dovrà essere assicurata al responsabile della società di revisione la possibilità di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate dal Decreto;
- c. è fatto espresso divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", incarichi di consulenza. In particolare, è incompatibile la revisione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A. con l'attività di consulenza prestata in favore di una qualsiasi società del gruppo TECNOCASA HOLDING S.P.A..

Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e nella gestione dei rapporti con le stesse, (e.g. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Privacy), occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a. delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali autorità;
- b. degli obblighi di trasmissione alle autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette autorità;
- c. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi da parte delle unità aziendali competenti.

In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza (il "Responsabile delle Ispezioni").

Il Responsabile delle Ispezioni ha il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti. Il Responsabile provvederà a redigere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza nonché alle funzioni aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene ai reati c.d. societari sono di seguito descritti:

- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio, individuate nella presente sezione della Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento alla predisposizione del bilancio, delle relazioni infrannuali e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A. è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'Organismo di Vigilanza provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - a. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - b. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - c. vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

- con riferimento alle altre Attività a Rischio, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare:
 - a. verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - b. verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - c. monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - d. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Nei paragrafi successivi, ripercorriamo sinteticamente le norme che sanzionano le ipotesi di reati societari rilevanti ai sensi del Decreto, avvertendo peraltro che l'esatta configurazione di un reato dipende dall'effettiva condotta posta in essere dal soggetto agente e dagli elementi, oggettivi e soggettivi, che caratterizzano tale comportamento.

3.1. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.”

1. Reato - caratteristiche

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, pubblicata in data 30 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 30-5-2015), si prefigge di cambiare in maniera radicale i reati di false comunicazioni sociali con particolare riferimento al cd. "falso in bilancio". Il fine del Legislatore è quello di provvedere ad un sostanziale rimodellamento della fattispecie criminosa, inasprendo contestualmente le sanzioni sia a carico dei soggetti persone fisiche (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori) sia a carico delle società.

La maggiore novità riguarda la previsione di punibilità della fattispecie in esame come delitto e non più come contravvenzione. Inoltre, uno dei principali cambiamenti riguarda la trasformazione del reato di false comunicazioni sociali da reato di danno a reato di pericolo. In altri termini, nella versione introdotta dal Legislatore, verranno sanzionati quei comportamenti che, seppure non immediatamente causativi di danni, pongono in essere una situazione in grado di determinarli.

L'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi.

Non sono più considerate le "valutazioni", ossia, i fatti materiali non rispondenti al vero devono essere "rilevanti", l'esposizione di questi deve essere "consapevole", la condotta deve essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore, quindi fatti materiali falsi esposti devono essere idonei a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora sul piano dell'attitudine ingannatoria della condotta. Si noti ancora che la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge.

La condotta descritta, per essere incriminabile, deve comunque essere sorretta dal dolo, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Quindi la condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Varie, quindi, le differenze rispetto alla precedente disposizione. Vediamoli in sintesi:

- a) l'uso dell'avverbio consapevolmente che abbraccia le due diverse condotte;
- b) sia la condotta attiva sia quella omissiva devono avere per oggetto i fatti materiali (con l'aggiunta di essere rilevanti) mentre prima, la condotta omissiva aveva ad oggetto le "informazioni" la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- c) si è aggiunto l'avverbio concretamente per meglio specificare l'idoneità dell'induzione in errore;
- d) l'oggetto materiale del reato è rimasto identico (bilanci, relazioni e altre comunicazioni dirette ai soci e al pubblico), ma l'inciso "previste dalla legge" è stato spostato rispetto alla formulazione previgente, in coda all'elenco, probabilmente con l'intento di fugare i dubbi circa il fatto che la specificazione riguardi non solo le comunicazioni, ma altresì le relazioni.

Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato.

Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione di comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ex articolo 2429 c.c..

Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria. Infatti vi è un'alternatività tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele.

Si noti, inoltre, che la norma prevede che deve trattarsi di comunicazioni sociali previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste.

Il bene giuridico protetto (reato monoffensivo) è la trasparenza, o la fiducia dei terzi nella veridicità delle rappresentazioni contenute nelle comunicazioni sociali. Si tratta di un delitto di pericolo concreto, di conseguenza non necessita il verificarsi di un danno per i creditori o i soci. I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori; si tratta quindi di reato proprio. Ai fini della responsabilità penale, non ci si preoccupa di rintracciare l'autore del reato sulla base della sua sola investitura formale, ma lo si fa anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento delle attività tipiche degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci, dei liquidatori e dei dirigenti preposti. La disposizione di cui all'art. 2639 c.c., infatti, opera un'estensione delle qualifiche soggettive, includendo nel novero dei soggetti attivi sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti di volta in volta individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate), sia il c.d. responsabile di fatto, ossia, il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

I Soggetti passivi sono i destinatari delle comunicazioni, gli "ingannabili" cioè i soci o il pubblico. Infine si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

In ordine alla pena, presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il soggetto tenga intenzionalmente un comportamento che, seppur non produttivo di danno per alcuno, sia anche solo suscettibile di potenziale pericolo. Ciò, ovviamente, viene disposto al fine di fornire massima tutela alle esigenze di "trasparenza societaria".

Alle società non quotate, inoltre, grazie all'inserimento di una nuova disposizione normativa all'interno del codice civile, l'art. 2621 ter c.c.1, potrà non essere applicata la disciplina in esame in ipotesi di particolare tenuità del fatto². Spetterà, tuttavia, al giudice valutare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

2. Area critica

L'area critica va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio ad opera degli amministratori, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e di ogni altra comunicazione contemplata nella norma in commento.

In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante.

E' cioè necessario accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. nella redazione del bilancio si attiene alle procedure contabili-amministrative interne, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine a:

- a) rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;
- b) protocollazione di lettere, fax, e-mail e di ogni altro documento, sì da renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni od alle poste di bilancio cui gli stessi accedono;
- c) rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A. ed alle comunicazioni sociali, dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

La redazione dei piani economici-finanziari, intesi come strumento d'informazione economica, patrimoniale e finanziaria, e della bozza di bilancio, si devono fondare sulle norme indicate dal Codice Civile in materia societaria e sui principi contabili.

Per principi contabili devono intendersi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio, come elaborati dalla dottrina.

Quindi la funzione preposta alla attività amministrativa deve utilizzare, nella gestione dei cicli di formazione del bilancio, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali (IFRS).

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono garantire la massima collaborazione affinché le informazioni fornite siano dotate di completezza e chiarezza, accuratezza dei dati e delle elaborazioni; e segnalare al diretto superiore eventuali conflitti di interesse.

Viene predisposta una attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).

La Società si è dotata di un apposito regolamento (protocollo specifico) per le attività di amministrazione e controllo a cui tutti i dipendenti devono conformarsi.

3.2. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

1. Reato - caratteristiche

Fermo restando quanto già enucleato per l’art. 2621 cc in termini di reato di pericolo, la fattispecie in commento si distingue da quella oggetto del precedente articolo 2621 cc, solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se comporta un danno per i soci o per i creditori.

Il reato previsto dalla presente norma si distingue da quello di cui all’art. 2621, in quanto nel primo sono punite le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori, nel secondo, quelle dirette ai soci o al pubblico.

2. Area critica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. S.r.l. attualmente non è una società quotata.

A riguardo valgono le considerazioni svolte nel commento del precedente articolo 2621 c.c..

3. Norma etico pratica

A riguardo valgono le considerazioni svolte nel commento del precedente articolo 2621 c.c..

4. Principi generali di ordine comportamentale

A riguardo valgono le considerazioni svolte nel commento del precedente articolo 2621 c.c..

3.3. IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione sino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.”

1. Reato - caratteristiche

La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Pertanto, la norma contiene un espresso riferimento non solo al controllo afferente la gestione contabile - amministrativa, ma anche alle attività di verifica della medesima affidate a revisori esterni. Il legislatore ha dunque reputato necessario estendere la previsione incriminatrice anche a quest'ultimo caso.

Perché scatti la tutela penale è, però, necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai singoli soci, titolari del diritto di querela.

Il reato, inoltre, non è più a forma libera, ma contiene una specificazione dell'impedimento o dell'ostacolo, in termini di "occultamento di documenti" o "altri idonei artifici".

2. Area critica

L'area critica va individuata nel settore deputato alla trasmissione di documenti o di ogni informazione necessaria od utile per consentire il corretto esercizio del controllo da parte dei soci, dei revisori e degli altri organi societari.

3. Norma etico-pratica

Oltre a quanto già rappresentato nel precedente commento, TECNOCASA HOLDING S.P.A. quindi ha previsto nelle modalità procedurali interne le regole idonee a consentire la corretta e veritiera predisposizione e consegna dei dati sottoposti a controllo e revisione, nonché la dovuta trasparenza nei rapporti con le funzioni preposte al controllo e revisione.

4. Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di TECNOCASA HOLDING S.P.A. deve uniformare il suo comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuto a svolgere il suo incarico con la diligenza richiesta al mandatario, nonché nel rispetto del criterio di collaborazione nei confronti degli altri organi societari, ivi inclusi quelli esterni alla società, deputati all'attività di verifica.

3.4. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

“Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

1. Reato - caratteristiche

La norma contempla la figura delittuosa dell'indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli.

La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto.

2. Area critica

L'area critica va individuata, in particolare, nella verifica del rispetto, da parte degli amministratori, dell'esercizio delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, al settore amministrativo - contabile della società

3. Norma etico-pratica

Alla luce di quanto esposto è previsto un sistema chiaro ed articolato di attribuzione delle deleghe.

Inoltre operazioni che comportino come fine ultimo la restituzione di conferimenti o la liberazione dall'obbligo di eseguirli dovranno avere l'acquisizione preventiva di pareri degli organi di controllo.

4. Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di TECNOCASA HOLDING S.P.A., nel informarsi ai principi di buona fede e correttezza che debbono ispirare il proprio operato, deve non solo agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche, ma deve, altresì, tempestivamente comunicare all'organismo di Vigilanza ogni comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con il dettato legislativo, tutelando l'integrità del patrimonio sociale, prescindendo, ove richiesto, dall'interesse dei soci alla restituzione dei conferimenti.

3.5. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

1. Reato - caratteristiche

Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l'oggetto giuridico tutelato dalla contravvenzione in commento, è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

La norma ha ad oggetto l'illegale ripartizione di utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti. Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l'utile possa dirsi effettivamente conseguito. L'utile può infatti definirsi "reale", quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi "fittizio" - e, in quanto tale, non ripartibile - quando incide sul capitale sociale,

traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. A diversa soluzione si perviene con riferimento agli utili che intaccano la riserva legale, poiché essa risulta costituita da utili effettivamente conseguiti: in tal caso verrà meno, semmai, il carattere della distribuibilità. A riguardo, sulla scorta della giurisprudenza, sono da considerare fittizi anche gli utili che non esistono, ma che risultino da un bilancio falso. Dalla norma risulta altresì che dovrà configurarsi come condotta criminosa, la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita. L'area di protezione penalistica risulta, pertanto, essere circoscritta alle sole riserve obbligatorie per legge, con esclusione delle riserve non distribuibili per statuto.

2. Area critica

L'area a rischio chiama in causa, nella fattispecie, i massimi organismi dell'ente (amministratori della società) i quali, solamente, possono effettuare i comportamenti sanzionati dalla norma, ma anche e soprattutto, l'area relativa alla redazione del bilancio che abbia, eventualmente, prospettato dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio, la reale consistenza del patrimonio sociale.

3. Norma etico-pratica

In TECNOCASA HOLDING S.P.A. per la determinazione di delibera che autorizzi, in via preventiva, operazioni che si pongano, come fine ultimo, la distribuzione di utili od il riparto di riserve è prevista l'acquisizione preventiva di pareri degli organi di controllo.

4. Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di TECNOCASA HOLDING S.P.A. sarà quindi tenuto, prima di procedere alle operazioni di cui alla norma in commento, alla verifica dello stato patrimoniale della società, con particolare riferimento all'esattezza e veridicità dei dati ivi riportati.

3.6. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
“Gli amministratori che fuori da casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

1. Reato - caratteristiche

Il reato concerne le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistenti nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Nella fattispecie in oggetto per aversi il reato sarà necessario che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Anche in questo caso, come per nel precedente di cui all'art. 2627, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2. Area critica

La fattispecie di reato è difficilmente riscontrabile allo stato dei fatti in TECNOCASA HOLDING S.P.A.. Comunque per completezza di trattazione al riguardo si richiamano i principi esposti nel precedente paragrafo in ordine al 2627 c.c..

3. Norma etico-pratica

Al riguardo si richiamano i principi esposti nel precedente paragrafo in ordine al 2627 c.c..

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si richiamano i principi esposti nel commento del precedente paragrafo in ordine al 2627 c.c..

3.7. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

1. Reato - caratteristiche

La norma contempla le operazioni in pregiudizio dei creditori, consistenti nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui ratio incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori.

Riguardo alle violazioni in materia di riduzione del capitale sociale, l'elemento materiale del reato può sussistere nel caso in cui i soggetti attivi non abbiano osservato una o più delle prescrizioni contenute negli articoli 2306 (riduzione del capitale di società in nome collettivo) o 2445 (riduzione per esuberanza del capitale di s.p.a.).

In caso di fusione, il reato in commento può ricorrere nell'ipotesi di violazione dell'art. 2503 c.c., afferente l'opposizione dei creditori all'operazione di fusione. Analoga considerazione può formularsi in tema di scissione.

Si noti da ultimo che, il risarcimento del danno ai creditori prima dell'instaurazione del relativo giudizio, estingue il reato.

2. Area critica

A riguardo si veda quanto esposto nel precedente paragrafo 1.3.7 in ordine al 2627 c.c..

3. Norma etico-pratica

A riguardo si veda quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7 in ordine al 2627 c.c..

4. Principi generali di ordine comportamentale

In questo caso trova applicazione quanto già esposto nel paragrafo 3.7 in ordine al 2627 c.c..

3.8. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

1. Reato - caratteristiche

L'articolo in commento, così come le fattispecie descritte nei precedenti paragrafi (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve ed illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), è posto a tutela dell'effettività del capitale sociale, in riscontro alla specifica funzione di garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

La disposizione delinea, in particolare, la fattispecie dell'irregolare emissione di azioni o quote sociali, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

La norma in commento delinea altresì la fattispecie dell'illecita sottoscrizione di azioni o quote sociali, nonché la rilevante sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società, in caso di sua trasformazione.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire, sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un'artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, così da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all'operazione.

2. Area critica

Nel caso in esame, come già rappresentato per le fattispecie poste a tutela dell'integrità del capitale sociale, l'area critica va individuata nell'attività di verifica del rispetto, da parte degli amministratori, delle proprie funzioni in conformità e nei limiti delle deleghe ad essi conferite, nonché, in generale, nel settore amministrativo - contabile della società.

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto già esposto nel precedente paragrafo 3.7, salvo che per l'oggetto delle eventuali delibere assembleari o dei preventivi pareri degli organi di controllo che devono, in questo caso, riguardare le ipotesi previste dalla norma.

4. Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore di TECNOCASA HOLDING S.P.A. deve agire nel rispetto delle procedure contemplate per tutte le aree critiche. Deve altresì comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni

comportamento che appaia in contrasto, anche solo potenziale, con il dettato legislativo, privilegiando la tutela dell'integrità del patrimonio sociale.

3.9. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Art. 2633 (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

1. Reato - caratteristiche

L'articolo 2633, prevede la fattispecie dell'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. Come per il precedente articolo 2629, si tratta di un reato di danno in cui il comportamento è punito se cagiona un danno ai creditori.

La ratio incriminatrice va ravvisata nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali vantano sui beni sociali un diritto di prelazione rispetto ai soci.

Focalizzando ora l'attenzione su quello che è l'elemento caratterizzante la fattispecie, risulta che il reato consiste nel fatto che i liquidatori, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai medesimi. Si noti che per il perfezionamento della fattispecie, non è necessario il completamento delle operazioni di riparto, potendo bastare anche un solo pagamento.

2. Area critica

Si consideri quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7.

3. Norma etico-pratica

Anche in questo caso si consideri quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si consideri quanto esposto nel precedente paragrafo 3.7.

3.10. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

1. Reato - caratteristiche

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo.

Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

Riguardo alla condotta delittuosa, questa, sulla scorta dell'esperienza maturata può concretarsi nell'impiego di azioni o quote non collocate, nell'esercizio sotto altro nome del diritto di voto, oppure nell'uso di altri mezzi illeciti.

Le azioni non collocate sono ovviamente quelle non sottoscritte, ovvero rese successivamente, libere per mancata esecuzione dei versamenti, sempre che non siano state vendute od estinte. Per quanto riguarda l'esercizio sotto altro nome, si presuppone che il titolare delle azioni o delle quote, non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto.

Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame, gli ulteriori seguenti casi: attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'articolo 2351, 3° comma, c.c.); computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale; ammissione al voto di titolari di azioni o quote per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

In ordine alla natura del reato il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, e non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori. Così soggetti attivi del reato potranno anche essere i soci.

2. Area critica

L'area critica investe tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, al deposito, ove previsto, delle partecipazioni presso la sede della società, all'esercizio del diritto di voto.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede la regolamentazione delle varie fasi assembleari considerate critiche ai fini della commissione del presente reato. Così come, è previsto il controllo della regolare convocazione dell'assemblea, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, nonché il deposito di ogni documento reputato idoneo all'assunzione della delibera da parte dei soci.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Al fine di prevenire la commissione del reato in oggetto, chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto, deve darne comunicazione alla funzione deputata al controllo della regolarità delle assemblee. Ogni soggetto che sia a conoscenza dei menzionati impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.

3.11. AGGIOTAGGIO

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

1. Reato - caratteristiche

Il fatto materiale è costituito dalla diffusione di notizie false, dal compimento di operazioni simulate o di altri artifici che risultino essere idonei a determinare alterazioni di apprezzabile

entità dei valori (le cd informazioni price sensitive) degli strumenti finanziari, o idonei a cagionare una menomazione della fiducia dei consumatori sulla stabilità verso le aziende esercenti il credito.

Mediante tale norma si tutelano contestualmente gli interessi dei soci uti singoli, specialmente di quelli estranei al gruppo di controllo della società, gli interessi dei terzi, l'interesse al regolare svolgimento dell'attività bancaria, nonché l'interesse più generale che si suole designare con le espressioni "economia pubblica" e "ordine economico".

Il dolo del reato de quo è costituito dalla coscienza di diffondere delle notizie false o di utilizzare qualsiasi artificio accompagnato dalla consapevolezza di incidere sul valore della quotazione degli strumenti finanziari o di arrecare un danno alla stabilità del sistema creditizio.

2. Area critica

L'area critica va individuata nella tutela della riservatezza afferente le informazioni ed i documenti dell'azienda, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive".

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha previsto regolamenti interni diretti a tutelare la riservatezza delle operazioni di particolare rilievo, prevedendo le modalità per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'azienda, determinando, altresì, le regole per la tutela della riservatezza nella circolarizzazione interna alla stessa azienda di documenti dichiarati riservati.

4. Principi generali di ordine comportamentale

L'Amministratore è altresì tenuto a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzare a proprio vantaggio tali informazioni.

3.12. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.”

1. Reato - caratteristiche

Il reato de quo può essere commesso con tre distinte modalità.

La prima, prevista nel I° comma, consiste nella comunicazione all'autorità di vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'azienda ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni.

La seconda fattispecie è rappresentata da qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza.

La terza ipotesi, di natura contravenzionale, riguarda tutti i casi in cui vengano comunque ostacolate le funzioni di vigilanza.

Mediante tale reato, si persegue la tutela delle funzioni di garanzia e controllo, attribuite dalla legge alle autorità di vigilanza, che verrebbero pregiudicate da informazioni mendaci o dall'omissione di informazioni circa la reale situazione economico patrimoniale delle società.

Si tratta di un reato tipico che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società.

La prima fattispecie sembrerebbe richiedere il dolo specifico, ovvero la consapevolezza di comunicare false informazioni od omettere informazioni, invece dovute, al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza delle autorità pubbliche.

La seconda fattispecie sembrerebbe richiedere il dolo generico, consistente nell'ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche in qualsiasi forma, anche omissiva.

La terza fattispecie, trattandosi di un reato di natura contravenzionale, è punibile a titolo di dolo o di colpa.

2. Area critica

Si rinvia a quanto detto nel commento della disposizione contenuta nel 2624 c.c. di cui al precedente paragrafo 3.4.

3. Norma etico-pratica

Si rinvia a quanto detto nel commento della disposizione contenuta nel 2624 c.c. di cui al precedente paragrafo 3.4.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si rinvia a quanto detto nel commento della disposizione contenuta nel 2624 c.c. di cui al precedente paragrafo 3.4.

3.13. RICETTAZIONE RICICLAGGIO IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con

la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648” (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.

Art. 648-quater c.p. (Confisca)

“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.”

Articolo aggiunto dall'articolo 63 co. 4, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1. Reato - caratteristiche

Le tipologie di reato di cui sopra sono state introdotte con l'art. 25-octies, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3:

Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso

in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231". La fattispecie in esame costituisce una tipologia di reati e di delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.

I reati si configurano mediante il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Quanto al reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la specificità del reato medesimo, rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

2. Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;

gestione delle attività di realizzazione di operazioni su strumenti finanziari;

negoziazioni su prodotti derivati;

progettazione ed implementazione di operazioni straordinarie;

partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di importo rilevante;

attività compiute sui mercati finanziari.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa sia regionale che nazionale che comunitaria sugli appalti pubblici, nonché la normativa vigente in materia societaria e di utilizzo, gestione, ed intermediazione di strumenti finanziari e di beni mobili od immobili.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 3.13;

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;

che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere.

3.14. OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa (1394, 2631).

1. Reato - caratteristiche

Il reato de quo può essere commesso solo da persona ai vertici di società quotata che omette di dichiarare agli altri amministratori e al collegio sindacale, un conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, nel compimento di operazioni economiche o finanziarie a vantaggio dell'ente.

2. Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, ipoteticamente e remotamente, l'unica area di attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A. a rischio di commissione del reato in oggetto risulta essere il vertice aziendale qualora incaricato anche quale amministratore di società quotata.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa in materia societaria.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 3.13;

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Tutti i soggetti su menzionati qualora fossero in conflitto di interesse (art. 2391 c.c.) con società quotate per le attività svolte da TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono segnalarlo tempestivamente sia a TECNOCASA HOLDING S.P.A. che al soggetto terzo (società quotata) E', inoltre, necessario:

che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

3.15. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

[IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni

[VI]Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)

“[I]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

[II]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”

Art. 2635-ter c.c. (Pene accessorie)

“[I]. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.”

Rubrica e articoli novellati ex Lege n. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", (in GU n. 265 del 13/11/2012; in vigore dal 28/11/2012) e modificati dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3.

1. Reato - caratteristiche

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi, in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

La condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito, dunque, dalla condotta reato è escluso l'interesse o il vantaggio dell'ente che è invece danneggiato e, di converso, sussiste un interesse esclusivo del soggetto agente-corrotto.

Per esservi corruzione privata il soggetto passivo deve essere corrotto affinché svolga impropriamente una attività connessa ad un business e/o una attività svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro e/o una attività svolta da o per conto di un ente, in violazione dei principi di buona fede, imparzialità o posizione di fiducia.

Inoltre emerge chiaramente la volontà di aggiungere alla condotta tipica della ricezione (evocativa di un rapporto sinallagmatico di natura illecita pienamente concluso, mediante la

“ricezione contra ius”), una condotta anticipatoria della soglia di rilevanza penale, ossia la semplice “sollecitazione” per ricevere denaro o altra utilità non dovuti da parte dell’intraneus.

2. Area critica

In relazione al reato sopraelencato, qualsiasi attività svolta nei rapporti commerciali, nei rapporti con enti terzi verso cui TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha un interesse economico, nelle attività del vertice aziendale.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha previsto all'uopo ed adottato un “Codice Anticorruzione” parte integrante del presente “modello”, inoltre nel proprio codice etico, esiste uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa in materia di corruzione, e di trasparenza nei rapporti con i clienti. Infine, nel sistema organizzativo intero e nel sistema di Deleghe di TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono previste attribuzioni certe e determinate delle funzioni di rappresentanza dell'Azienda nei confronti dei clienti anche mediante l'utilizzo di specifiche procedure interne autorizzative.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 3.15;

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Tutti i soggetti su menzionati devono rispettare quanto prescritto nel “Codice Anticorruzione” di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A. e che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza.

3.16 AUTORICICLAGGIO

Art. 648-ter 1 c.p. (Autoriciclaggio)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

(Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto).

Articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 3, Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

1. Reato - caratteristiche

Le tipologie di reato di cui sopra sono state introdotte all'art. 25-octies, D.Lgs. 231/01, dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186:

Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies e' inserito il seguente:

"Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231".

La fattispecie dell'autoriciclaggio punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti, indi per cui, il reato di autoriciclaggio dà rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita, quindi, se ne deduce che, il soggetto attivo del reato è colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo.

Poiché il reimpiego di proventi da attività illegali è un comportamento "tipico" del committente il reato, la norma delimita la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, per cui (co 4), non sono punibili le condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La condotta tipica si estrinseca allorquando, sono presenti tre condizioni contemporaneamente: la creazione di denaro, beni o altre utilità attraverso la commissione di un reato non colposo; l'impiego, con successive attività autonome, di quanto illecitamente prodotto, in attività economiche e finanziarie; la messa in atto un concreto ostacolo alla identificazione della

provenienza delittuosa dei proventi. È fondamentale, quindi, sottolineare che il presupposto dell'autoriciclaggio risiede in una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente. Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

Analizzando dunque la ratio della norma, in termini anche di contrasto all'evasione fiscale, è evidente che, l'utilizzo di denaro proveniente da guadagni fiscali illeciti, comporta, in molte circostanze, all'incriminazione per reato di autoriciclaggio, poiché, sovente i profitti derivanti dall'evasione fiscale sono reimpiegati nella stessa attività economica e/o finanziaria che li ha generati.

Quindi da quanto sopra esplicitato, se ne desume che la commissione di reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; art. 3 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; art. 4 - dichiarazione infedele; art. 5 - omessa dichiarazione) ed il logico reimpiego in attività economiche aziendali dei risparmi fiscali così ottenuti comportano un presupposto alla condotta delittuosa in oggetto. Le prime tre ipotesi di delitto (artt. 2, 3 e 4) sono accumulate dall'avere natura commissiva e dal realizzarsi attraverso un falso ideologico in scrittura privata, la quarta invece è un reato di pura omissione e di natura istantanea.

Quanto sopra è da prendersi in considerazione anche per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi annui superiori a euro 10.000 (art. 2, decreto legge 12 settembre 1983, n. 463).

Un altro reato presupposto da considerare in ragione della attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A. è l'art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti (Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, ...), quindi integrano la fattispecie anche i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione del bando di gara; qualsiasi attività ingannevole che, diversa dalle condotte tipiche descritte dalla norma incriminatrice, sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara, anche attraverso anomalie procedurali, quali il ricorso a prestanomi o l'indicazione di informazioni scorrette ai partecipanti; l'induzione a comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato; ogni accordo clandestino, intercorrente tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi e i preposti alla gara, diretto a influire sull'esito della stessa

2. Area critica

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di aggiudicazione di forniture pubbliche in forma diretta;

contabilità fiscale, predisposizione dei dichiarativi fiscali e versamento imposte;

gestione contributiva del personale;

attività amministrativa e societaria.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa sia regionale che nazionale che comunitaria sugli appalti pubblici, nonché la normativa vigente in materia fiscale, contributiva e societaria.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 3.16;

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;

che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere;

il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia di appalti pubblici e dal codice anticorruzione;

il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne.

Infine la funzione preposta alla attività amministrativa deve utilizzare, nella gestione dei cicli di formazione del bilancio, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali (IFRS).

4. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

Delle falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo

L'art. 25-bis, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, contempla la responsabilità della società in relazione a taluni reati posti in essere in suo favore che rientrano nella categoria dei "reati contro la Fede Pubblica".

Con la legge del 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" sono state ampliate le fattispecie presupposto di reato che possono generare la responsabilità della società.

Questa tipologia di reati è difficilmente riscontrabile in TECNOCASA HOLDING S.P.A., poiché non si contemplano attività definibili come di "sportello o di cassa" e gli incassi od i pagamenti sono effettuati, quantomeno in via prevalente, mediante rimesse bancarie e/o assegni, ad eccezione di importi di modica entità, mentre per quanto concerne i marchi ed i segni distintivi dei prodotti potrebbero in alcuni casi essere commercializzati prodotti griffati.

Di seguito indichiamo alcune Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio:

ossia, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, e nelle regolamentazioni aziendali in materia di gestione della cassa contanti e valori di bollo e di forniture alla clientela.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati contro la Fede pubblica;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati contro la Fede pubblica al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

4.1. SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE

Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1032,91.”

1. Reato - caratteristiche

La norma punisce colui che, in qualsiasi modo, dia (spendita) ad un terzo, monete contraffatte o alterate, in cambio di una cosa; mentre, la messa in circolazione, può essere realizzata con qualsivoglia modalità, anche tramite donazione, essendo sufficiente che la moneta sia fatta uscire dalla propria sfera di controllo.

Entrambe le condotte implicano, comunque, l'accettazione della moneta falsificata da parte del terzo.

E' opportuno specificare che l'elemento psicologico, (dolo), non ricorre e, di conseguenza, non sussiste reato, non solo quando in buona fede si crede vero ciò che è falso, ma anche quando, pur riconoscendo la falsità, essa si consideri innocua.

Il dolo, in questo caso, richiede che l'autore del reato, venuto in possesso di monete alterate o contraffatte in buona fede, (e cioè ignorandone la falsità), per evitare a sé un danno pecuniario, riversi su di altri tale danno, mediante spendita e messa in circolazione delle monete ricevute. Naturalmente è necessario che l'agente sia a conoscenza della falsità delle monete.

2. Area critica

L'area critica può essere individuata nei soggetti c/o nei settori preposti agli incassi ed ai pagamenti.

3. Norma etico-pratica

In TECNOCASA HOLDING S.P.A., come già detto precedentemente, non si contemplano attività definibili come di "sportello o di cassa" e gli incassi od i pagamenti sono effettuati, quantomeno in via prevalente, mediante rimesse bancarie c/o assegni, ad eccezione di importi di modica entità.

Comunque TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede le modalità secondo le quali effettuare incassi e pagamenti, con specifiche procedure interne, in modo da conservarne apposito riscontro documentale, anche al fine dell'individuazione dei soggetti che, materialmente, entrano in contatto con somme di denaro contanti.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Coloro i quali, nello svolgimento delle mansioni loro attribuite all'interno di TECNOCASA HOLDING S.P.A., effettuino e/o ricevano pagamenti in contanti, potranno darvi luogo solo ed esclusivamente nel rispetto delle procedure interne.

Nel caso in cui ricevano monete rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne immediata comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure dell'ente.

4.2. USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI

Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,46.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena prevista nell'art. 457, ridotta di un terzo.”

1. Reato - caratteristiche

Nella fattispecie viene sanzionato il mero uso dei valori di bollo contraffatti o alterati. Per uso s'intende, però, quello relativo alla naturale destinazione di tali valori. Questo, quindi, esclude la configurabilità del reato nel caso in cui la detenzione avvenga al solo scopo numismatico (o di collezionismo).

Se i valori bollati sono stati ricevuti in buona fede si ha una forma attenuata di tale reato.

Il dolo richiede la consapevolezza della falsità del bollo al momento della ricezione.

2. Area critica

Si veda quanto esposto per il reato di cui al precedente paragrafo.

3. Norma etico-pratica

Si veda quanto esposto per il reato di cui al precedente paragrafo.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Si veda quanto esposto per il reato di cui al precedente paragrafo.

4.3. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI

Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

1. Reato - caratteristiche

Nella fattispecie viene sanzionata la produzione e commercializzazione di beni contrassegnati da marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili.

La norma ha valore anche nei casi di utilizzo di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto, quali i casi di produzione, di vendita, di commercializzazione, di deposito, di importazione ed esportazione, anche temporanea, nonché in ogni caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto.

La norma in oggetto mira a colpire imprese che, nella maggior parte dei casi, sono istituzionalmente dedite alla produzione di prodotti contraffatti, spesso con collateralismi rispetto a gruppi criminali organizzati (ipotesi presa in considerazione dallo stesso legislatore che, nel prevedere un'aggravante speciale, descrive l'ipotesi di soggetti che perpetrano questi reati attraverso la predisposizione di mezzi e di attività continuative ed organizzate), con ciò delineando una categoria criminologica di impresa spesso al di là del pur labile confine che separa l'impresa lecita che delinque dall'impresa ontologicamente illecita.

Nel caso in oggetto, la realizzazione della condotta criminosa, all'interno di TECNOCASA HOLDING S.P.A., appare quanto mai difficile ed improbabile.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate nelle attività del vertice aziendale, nelle attività di progettazione, nel ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa vigente nonché le regole di trasparenza e di veridicità delle informazioni nelle relazioni con i clienti.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi della trasparenza nei rapporti e del reciproco rispetto con la Clientela.

4.4. INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

1. Reato - caratteristiche

Nella fattispecie viene sanzionata la commercializzazione e distribuzione nel territorio dello Stato di beni contrassegnati da marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

A differenza di quanto detto nel precedente paragrafo è vero che molti enti, hanno come loro “oggetto sociale” la commercializzazione di prodotti illeciti, ed è pur vero che molte altre aziende possono, nella propria attività, incappare in comportamenti astrattamente inquadrabili nell’ambito della fattispecie.

Si pensi, ma solo come esempio, ad aziende di distribuzione, in cui i propri dipendenti, nel tentativo di far risparmiare denaro alla società, si prestino all’acquisto di prodotti contraffatti.

In tal caso la società potrebbe trovarsi coinvolta in un processo 231, con le conseguenze sanzionatorie del caso.

Soprattutto in un’ottica di prevenzione del rischio di commissione di questo reato, appare necessario l’aggiornamento del compliance program aziendale (almeno per quelle attività che si occupano di compravendita di prodotti contraddistinti da marchio).

Si ricordi, infine, che sono degli ambiti di attività in cui l’impresa può essere sia vittima di una truffa, qualora abbia acquistato merce contraffatta credendola originale, che autrice di reato, qualora, da parte dell’agente vi sia la consapevolezza della mancanza di liceità della merce.

Comunque nel caso in oggetto, la realizzazione della condotta criminosa, all’interno di TECNOCASA HOLDING S.P.A., appare quanto mai difficile per la natura stessa delle produzioni di beni contraddistinti da propri marchi.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate nelle attività del vertice aziendale, nelle attività di progettazione, nel ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa vigente nonché le regole di trasparenza e di veridicità delle informazioni nelle relazioni con i clienti.

Sono inoltre, previste apposite procedure di controllo della merce comprata sia in Italia che all’estero, soprattutto in Paesi in cui l’attività di contraffazione è maggiormente sviluppata (si pensi all’Oriente, all’Area del Nord Africa, ecc...).

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi della trasparenza nei rapporti e del reciproco rispetto con la Clientela.

Infine devono essere rispettate le procedure interne e fatte rispettare in sede contrattuali, al fine di garantirsi nei confronti delle controparti venditrici, ma devono anche essere eseguiti controlli a campione sulla merce acquistata, e deve essere segnalato tempestivamente all'Odv ogni eventuale rinvenimento di merce contraffatta.

5. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 un articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01, articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8, contempla la responsabilità della società in relazione al reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

Questa tipologia di reati, sopra menzionata, è difficilmente riscontrabile in TECNOCASA HOLDING S.P.A., poichè non si contemplano attività editoriali od audiovisive, né di organizzazioni di viaggi turistici, se non per la partecipazione a convegni o congressi scientifici preventivamente organizzati da enti accreditati.

Infine con la legge 29 ottobre 2016, n. 199, il Legislatore riformula la fattispecie di cui all'articolo 603-bis, codice penale, "reato di caporalato", e la inserisce nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti.

Art. 6

<Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti 1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,>.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati contro la personalità individuale al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

5.1. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ.

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame costituisce una tipologia di reati contro la dignità della persona.

Quanto ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, poiché la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo, anche, quando la condotta è attuata mediante approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona oltre che a violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità.

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell'ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

2. Area critica

Le aree critiche sono identificate nel procacciamento illegale della forza lavoro.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza ed inoltre richiede e verifica che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, ed inoltre aborre ogni forma di lavoro irregolare.

TECNOCASA HOLDING S.P.A., inoltre, si è dotata di protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane, e di una procedura per l'assunzione di personale.

TECNOCASA HOLDING S.P.A., infine adotta procedure per il controllo dei fornitori di lavoro somministrato sia in forma diretta che indiretta, nonché nel conferimento in appalto di lavori e/o servizi ad altre imprese fornitrici.

In ultimo TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha approntato un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tengono conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti

Principi generali di ordine comportamentale

E' fatto divieto assoluto ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. di assumere e/o impiegare nelle attività aziendali, lavoratori non in regola con le prescrizioni normative previste dalla legislazione giuslavorista Italiana e della U.E..

E' compito di chi provvede all'assunzione e/o impiego di lavoratori la verifica di tutti i requisiti di legge all'uopo.

In caso di intermediazione di lavoro (es. interinale, sostituzione maternità ecc...) è obbligatorio rivolgersi esclusivamente ad Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi).

Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, TECNOCASA HOLDING S.P.A. chiederà all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

Quanto sopra vale anche per fornitori indiretti, quali i sub fornitori di attività lavorative presso i siti di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

E' obbligatorio, per Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, rispettare quanto prescritto nei protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

5.2. TRATTA DI PERSONE

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

2. Area critica

Le aree critiche sono le medesime del paragrafo 5.1.

3. Norma etico-pratica

Vale quanto discusso nel paragrafo 5.1

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto discusso nel paragrafo 5.1

5.3. ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI

Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

2. Area critica

Le aree critiche sono le medesime del paragrafo 5.1.

3. Norma etico-pratica

Vale quanto discusso nel paragrafo 5.1

4. Principi generali di ordine comportamentale
Vale quanto discusso nel paragrafo 5.1

5.4. INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (REATO DI CAPORALATO)

Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Art. 603-bis 1 c.p. (Circostanza attenuante)

“Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.”

Art. 603-bis 2 c.p. (Confisca obbligatoria)

“In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre

obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato."

Reato - caratteristiche

Il provvedimento in questione amplia la sfera di punibilità del riformato delitto, estendendo all'utilizzatore della manodopera le sanzioni originariamente previste a carico del solo caporale. Alle imprese, adesso, si demanda il compito di prevenirne la realizzazione, attraverso l'implementazione di efficaci presidi preventivi.

La riforma in commento giunge all'esito di una riflessione sulle lacune degli strumenti normativi previgenti. Da qualche tempo, infatti, dottrina ed operatori pratici avevano evidenziato taluni limiti strutturali della fattispecie - introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento con la legge 14 settembre 2011, n. 148 - ritenuta tecnicamente inadatta a colmare il vuoto di tutela per cui era stata originariamente concepita. Tra questi, anzitutto, la poco lungimirante identificazione del soggetto attivo del reato nel solo caporale, ovvero nel promotore dell'attività organizzata di interposizione illecita nel mercato del lavoro.

Esigenze di carattere preventivo hanno condotto, quindi, a ridisegnare la fisionomia della norma, per porre un limite risoluto al dilagante fenomeno di sfruttamento del lavoro

Significativa, in tal senso, è anzitutto l'estensione della punibilità a chi «utilizza, assume o impiega manodopera» sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di manodopera, ampliando la sfera di operatività dell'incriminazione. Si elimina invece il riferimento ai requisiti obiettivi dello stato di necessità del lavoratore ed alla violenza, minaccia o intimidazione da esercitarsi verso quest'ultimo, che avevano imbrigliato il delitto in commento in maglie troppo strette per consentirne la puntuale applicazione.

Quindi le condotte in esame sono riscontrabili nell'impiego, alle proprie dipendenze, di lavoratori in condizioni di sfruttamento, ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori medesimi.

Di sicuro interesse anche la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al secondo comma del 603-bis, che, come rilevato, sembrano adempiere ad una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a valutare in concreto la sussistenza del reato. Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La nuova cornice normativa spicca, inoltre, per l'inserimento dell'intermediazione illecita nel novero dei reati presupposto della responsabilità delle società e degli enti ed, in particolare, nell'articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001, ovvero tra i delitti contro la personalità individuale.

Come per le fattispecie di prostituzione e pornografia minorile e per i reati connessi alla riduzione ed al mantenimento in schiavitù, la società nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di caporalato è soggetta all'irrogazione delle più gravi sanzioni comminate dal Decreto 231: la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, tutte le sanzioni

interdittive disposte dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno ed, infine, l'interdizione definitiva dall'attività, se si accerti che l'ente sia stato utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

In effetti, la collocazione sistematica del caporalato tra i delitti contro la personalità individuale è conseguente al bene giuridico tutelato dalla norma, sia per gli elementi di contiguità tra le fattispecie richiamate, tra le quali, in particolare, "Riduzione o mantenimento in schiavitù", articolo 600, codice penale, "Tratta di persone", articolo 601, codice penale, "Acquisto e alienazione di schiavi", articolo 602, codice penale.

Inoltre la previsione della clausola di sussidiarietà espressa nel primo comma dell'articolo 603-bis «salvo che il fatto costituisca più grave reato», ci consente di affermare che l'assorbimento di tale fattispecie nei tre reati sopra citati - più gravemente puniti - qualora gli stessi si traducano nello sfruttamento di prestazioni lavorative, dando luogo, pertanto, ad un concorso apparente di norme. Rispetto ad altre ipotesi di delitti relativi al dlgs.231 emerge, invece, una chiara possibilità di concorso materiale o formale, nella medesima vicenda criminale, con il reato di caporalato. Si pensi, ad esempio, al delitto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (articolo 25-duodecies), che potrebbe concorrere nell'ipotesi in cui l'impresa utilizzatrice occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, sottoponendoli alle condizioni di sfruttamento di cui al 603-bis, ovvero al contestuale concorso del reato di "Omicidio colposo" o "lesioni colpose gravi o gravissime" (articolo 25-septies), qualora si determinasse anche un evento lesivo, oppure la morte del lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, impiegato dall'impresa utilizzatrice in condizioni di sfruttamento.

Infine, nel quadro criminogeno così dipinto, tutt'altro che inverosimile, il caporalato ben potrebbe configurarsi come uno tra i reati-scopo dei "delitti di criminalità organizzata" di cui all'articolo 24-ter, Decreto Legislativo n. 231/2001, commessi anche con i caratteri della transnazionalità, tra cui, "Associazione per delinquere" ed "Associazioni di tipo mafioso anche straniere".

Area critica

Le aree critiche in TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono quelle dell'assunzione, gestione del personale sia diretto che indiretto, o nel conferimento in appalto di lavori e/o servizi ad altre imprese fornitrici.

Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa vigente in materia di lavoro ed inoltre aborre ogni forma di lavoro irregolare o di caporalato.

TECNOCASA HOLDING S.P.A., inoltre, si è dotata di protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane, e di una procedura per l'assunzione di personale.

TECNOCASA HOLDING S.P.A., infine adotta procedure per il controllo dei fornitori di lavoro somministrato sia in forma diretta che indiretta, nonché nel conferimento in appalto di servizi ad altre imprese fornitrici.

Principi generali di ordine comportamentale

E' fatto divieto assoluto ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. di assumere e/o impiegare nelle attività aziendali, lavoratori non in regola con le prescrizioni normative previste dalla legislazione giuslavorista Italiana e della U.E..

E' compito di chi provvede all'assunzione e/o impiego di lavoratori la verifica di tutti i requisiti di legge all'uopo.

In caso di intermediazione di lavoro (es. interinale, sostituzione maternità ecc...) è obbligatorio rivolgersi esclusivamente ad Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi).

Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, TECNOCASA HOLDING S.P.A. chiederà all'Agenzia somministratrice, evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

Quanto sopra vale anche per fornitori indiretti, quali i sub fornitori di attività lavorative presso il sito di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

E' obbligatorio, per Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, rispettare quanto prescritto nei protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

6. REATI TRANSNAZIONALI

La Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita:
sia commessa in più di uno Stato; ovvero sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'ente sono:

associazione a delinquere (art. 416 cod.pen.);
associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod.pen.);
associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ad. 291 quater del DPR n. 43/1973);
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.);
traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (art. 377 bis e 378 cod.pen.).

Legge n. 146, del 16 marzo 2006

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91

Art. 3 l. 146/2006 (Definizione di reato transnazionale)

"1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

Art. 10 l. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti)

“1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall’articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall’articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

In considerazione della tipologia di attività svolta da TECNOCASA HOLDING S.P.A., è **astrattamente ipotizzabile** la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla Legge n. 146/2006, e più precisamente: intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento persona.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati transnazionali;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati transnazionali al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

6.1. Intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento persona.

Art. 377 c.p. (Intralcio alla giustizia)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.”

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

(1)Comma così' sostituito dall'art. 11, comma 6, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale) (art. 378 cod.pen.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni (2) .

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire un milione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

(1)La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

(2) Comma aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame costituisce una tipologia di reati contro l'amministrazione della giustizia. Il reato si configura allorquando si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale.

Il reato si configura, inoltre, qualora si ponga in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate in alcune attività del vertice aziendale.

3. Norma etico-pratica

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, ed alla completa collaborazione con tutte le autorità competenti.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto discusso nel paragrafo 6 e che si eviti qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale ed inoltre che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

7. REATI DI ABUSO DI MERCATO

L'art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia di abuso dei mercati (cd. "market abuse"), la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio alla società.

Si tratta di fattispecie inerenti:

l'abuso di informazioni privilegiate (ad. 184 del Testo Unico della Finanza, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, di seguito, per brevità, "TUF"); la manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La Legge n. 62/2005 ha, inoltre, introdotto, all'ad. 187 quinquies del TUF, una nuova forma di responsabilità a carico dell'ente, conseguente alla commissione, nel suo interesse o vantaggio, degli ulteriori illeciti, di natura amministrativa, di cui agli artt. 187 bis e 187 ter TUF.

Si tratta, più precisamente, di norme c.d. "di chiusura", che prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai danni dell'ente anche qualora le condotte di manipolazione o di abuso non siano qualificabili come reati.

La responsabilità dell'ente è, tuttavia, esclusa qualora il soggetto attivo della condotta illecita abbia agito nel proprio esclusivo interesse e/o vantaggio.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione degli illeciti penali ed amministrativi sopra richiamati.

Art. 184 TUF (Abuso di informazioni privilegiate)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato)

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati di abuso di mercato;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di abuso di mercato al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

1. Reato - caratteristiche

Gli illeciti inerenti l'abuso di informazioni privilegiate si configurano in tutti i casi in cui un soggetto, essendo in possesso di "informazioni privilegiate" in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate (cd. trading); a tale proposito, va evidenziato che la condotta illecita comprende, oltre alla vendita ed all'acquisto, anche qualsiasi tipo di operazione su strumenti finanziari, ivi incluse, pertanto, la permuta, il riporto, ecc.;
- b) comunichi le informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o dell'ufficio (cd. "tipping"). Devono, peraltro, ritenersi escluse dall'ambito di operatività della norma le comunicazioni imposte o consentite dalla legge, nonché quelle effettuate in virtù di prassi consolidate;
- c) raccomandi o induca altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) (cd. tuyautage).

L'art. 180 TUF dispone che per "strumenti finanziari" devono intendersi gli strumenti "ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione Europea".

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 181, comma I, TUF, poi, per "informazione privilegiata" deve intendersi ogni informazione "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari"

A mente del medesimo articolo, un'informazione può considerarsi di "carattere preciso" se:

- 1) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

2) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto, sui prezzi degli strumenti finanziari, del complesso di circostanze o dell'evento di cui al n. 1. L'informazione deve valutarsi come potenzialmente idonea ad incidere in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, in tutti i casi in cui si possa ritenere che un investitore ragionevole utilizzerebbe l'informazione stessa come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Le due fattispecie sopra indicate (artt. 184 e 187 bis TUF) differiscono tra loro quanto all'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta: l'ad. 184 configura un reato, e come tale punibile unicamente a titolo di dolo, ovvero in presenza della consapevolezza e della volontà di utilizzare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso; l'ad. 187 bis è, viceversa, un illecito amministrativo e, come tale, sarà punibile a titolo di colpa, ovvero in caso di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente.

Il reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), la cui fattispecie presenta evidenti analogie con il reato di agiotaggio punito dall'art. 2637 cod. civ., si configura in tutti i casi in cui si diffondono notizie false o si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. L'analogo illecito amministrativo (art. 187 terTUF) si configura, fatto salvo il caso in cui il fatto costituisca reato, nelle seguenti ipotesi:

diffusione, tramite mezzi d'informazione, compreso internet od ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;

- realizzazione di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- realizzazione di operazioni o di ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di operazioni o di ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Analogamente a quanto evidenziato per le fattispecie in materia di abuso di informazioni privilegiate, anche le condotte sopra indicate (artt. 185 e 187 ter TUF) differiscono tra loro quanto all'elemento soggettivo richiesto ai fini della punibilità della condotta: l'art. 185 configura un reato, con la conseguenza che deve ritenersi punibile unicamente a titolo di dolo, ovvero in presenza della consapevolezza e della volontà di realizzare le condotte illecite; l'art. 187 ter è, viceversa, un illecito amministrativo e, come tale, sarà punibile a titolo di colpa, ovvero in caso di negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente.

Un'ulteriore distinzione tra la fattispecie delittuosa e l'illecito amministrativo è rinvenibile nella circostanza che, in quest'ultimo, non è richiesta l'idoneità della condotta a determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Le possibili modalità di commissione dei reati sono:

per l'abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis TUF) Rispetto alle fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, la condotta illecita potrebbe essere realizzata, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di seguito indicate:

acquisto o vendita di strumenti finanziari, qualora il compimento delle operazioni sia stato determinato dalla natura delle informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività (ad es., qualora si sia a conoscenza che il valore degli strumenti finanziari è soggetto ad un sensibile aumento in virtù di un'operazione straordinaria che la società sta per concludere e si agisca con l'obiettivo di far conseguire un profitto ad TECNOCASA HOLDING S.P.A.);

indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad un soggetto terzo (ad es., si comunicano al terzo, al fine di acquisirne il consenso circa la sottoscrizione di un accordo con la Società, informazioni privilegiate idonee a scongiurare il rischio di una diminuzione di valore dei suoi strumenti finanziari);

induzione di un soggetto terzo a compiere determinate operazioni su strumenti finanziari, mediante l'utilizzazione delle informazioni privilegiate (ad es., al fine di consentire ad un soggetto terzo di reperire le risorse necessarie ad estinguere una posizione debitoria nei confronti della Società, si suggerisce a quest'ultimo di acquistare determinati strumenti finanziari il cui valore è destinato ad aumentare in virtù di un'operazione straordinaria che sta per essere deliberata).

Resta inteso che, laddove la condotta sia ascrivibile al soggetto agente a titolo di dolo, troverà applicazione l'art. 184; qualora, viceversa, la condotta sia stata realizzata per negligenza imprudenza o imperizia, sarà applicabile la fattispecie di cui all'art. 187 bis.

Con riguardo alle fattispecie di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF), la condotta illecita potrebbe essere realizzata, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di seguito indicate:

diffusione di informazioni ingannevoli attraverso, ad es., documenti contabili, relazioni sulla situazione patrimoniale dell'ente, utilizzo di altri mezzi di informazione (ivi incluso Internet);

diffusione di dati o informazioni falsi o fuorvianti mediante la stampa o altri mezzi di informazione;

diffusione, da parte degli intermediari, di studi su società con indicazione di dati, notizie o previsioni alterati o falsi;

realizzazione di ravvicinate operazioni di scambio dei medesimi strumenti finanziari al fine di creare, nel pubblico degli investitori, l'apparenza di un mercato attivo;

esecuzione di ordini di acquisto o di vendita emessi da soggetti che agiscono di concerto e simultaneamente, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi, in modo idoneo a turbare il mercato;

acquisto o vendita di strumenti finanziari nel periodo finale delle negoziazioni, in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario;

realizzazione di una o più operazioni su strumenti finanziari con lo scopo di nascondere indebitamente l'identità dell'effettivo proprietario degli strumenti, tramite la comunicazione al pubblico, in violazione della normativa in materia di trasparenza degli assetti proprietari, della proprietà degli strumenti a nome di altri soggetti concorrenti.

Anche sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 2003/6/CE e dal Regolamento Consob, la condotta illecita può ritenersi integrata, a titolo esemplificativo, anche nei seguenti casi:

realizzazione, anche in concorso tra più persone, di condotte aventi lo scopo di acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, con l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;

- acquisto o vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
- utilizzazione di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o

indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello stesso strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Analogamente a quanto indicato per le fattispecie in materia di abuso di informazioni privilegiate, laddove le condotte sopra elencate siano ascrivibili al soggetto agente a titolo di dolo, troverà applicazione l'art. 185; qualora, viceversa, la condotta sia stata realizzata per negligenza imprudenza o imperizia, sarà applicabile la fattispecie di cui all'art. 187 ter.

2. Area critica

La fattispecie di reati è difficilmente riscontrabile in TECNOCASA HOLDING S.P.A. essendo una società non quotata.

In relazione ai reati sopraelencati, le aree di attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A. ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati sopra indicati risultano essere le seguenti:

- 1) comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie e dati rilevanti per il mercato ed aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo:
la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
l'attività da essa svolta;
altre informazioni o notizie ad essa relative;
- 2) trattamento e diffusione di informazioni privilegiate, con particolare riferimento al compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all'indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell'attività della Società;
- 3) rapporti con soggetti terzi, nel cui ambito possa verificarsi la diffusione di informazioni privilegiate o la raccomandazione di operazioni su strumenti finanziari;
- 4) trattamento e diffusione di notizie relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di tali strumenti;
- 5) gestione delle attività di realizzazione di operazioni su strumenti finanziari;
- 6) negoziazioni su prodotti derivati;
- 7) progettazione ed implementazione di operazioni straordinarie;
- 8) partecipazione a gare pubbliche o ad accordi negoziali di importo rilevante;
- 9) informative periodiche ai mercati finanziari;

I destinatari del presente paragrafo sono gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica, qualora operino nelle aree a rischio.

Tutte le operazioni svolte nelle aree a rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale devono ricevere debita evidenza.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria.

A tale proposito, i destinatari devono conoscere e rispettare i seguenti principi di comportamento:

astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nel presente paragrafo;

garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.; tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nell'esecuzione di tutte le attività connesse alla gestione delle informazioni privilegiate e/o alla gestione delle operazioni su strumenti finanziari.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV predisporrà controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

4. Principi generali di ordine comportamentale

TECNOCASA HOLDING S.P.A. assolutamente vieta:

di diffondere informazioni e/o notizie e/o dati falsi o realizzare operazioni fraudolente idonee a determinare un'alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari;

di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nell'acquisizione, elaborazione, illustrazione e diffusione dei dati, delle notizie e delle informazioni sugli strumenti finanziari e, in genere, delle notizie necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività;

TECNOCASA HOLDING S.P.A. assolutamente impone:

di osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;

di astenersi dal porre in essere operazioni su strumenti finanziari della Società, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato o, più in generale, fornendo informazioni imprecise o fuorvianti;

di garantire che le operazioni su strumenti finanziari effettuate per conto o nell'interesse della Società, siano attuate con modalità tali da fornire indicazioni corrette, complete e tempestive, nonché nel rispetto di tutte le norme, ivi incluse quelle consuetudinarie, vigenti;

di astenersi dal diffondere a soggetti terzi, al di fuori dei casi espressamente prescritti o previsti dalla legge, informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività, ovvero raccomandare o indurre terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari;

di astenersi dal diffondere informazioni false o fuorvianti o dal compiere qualsiasi attività od operazione o artificio astrattamente idoneo a determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le operazioni su strumenti finanziari realizzate per conto o nell'interesse della Società;

di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza;

di tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;

in materia di rumors — ovvero di diffusione di notizie non pubbliche in fase di chiusura o pre-apertura dei mercati — di assicurare un'informazione tempestiva, completa e corretta in relazione a notizie di dominio pubblico non comunicate al mercato ed idonee ad incidere sul prezzo degli strumenti finanziari;

di garantire la correttezza, la continuità e la costanza delle informazioni cd. "previsionali" — ovvero quelle inerenti la valutazione prospettica della situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della Società —comunicando tempestivamente al mercato eventuali scostamenti significativi rispetto a quanto prospettato e tenendo conto dei risultati attesi dal mercato;
 di astenersi, con riguardo alle informazioni confidenziali attinenti eventuali progetti, trattative o manifestazioni di intenti, dal diffondere sul mercato informazioni imprecise o parziali, facendo espressa menzione dell'eventuale incertezza sull'esito finale della vicenda;
 di rispettare, negli incontri con gli operatori di mercato, le regole che impongono la comunicazione preventiva alla Consob ed alla società di gestione del mercato delle notizie rilevanti in relazione ad esso, evitando la diffusione di informazioni idonee a turbare il mercato.
 E', inoltre, necessario che l'attività di gestione delle informazioni privilegiate e delle operazioni su strumenti finanziari sia effettuata nel rispetto di procedure/protocolli che prevedano:
 l'individuazione dei criteri per l'individuazione delle informazioni privilegiate;
 l'individuazione delle modalità inerenti la gestione, la diffusione, il trattamento delle informazioni privilegiate, nonché la protezione rispetto ad indebiti accessi alle informazioni stesse, anche mediante appositi meccanismi di tracciabilità degli eventuali accessi;
 la tracciabilità dei processi di decisione e attribuzione della natura privilegiata di un'informazione specifica o di una categoria di informazioni, al di là di quelle già istituzionali e già inserite nei documenti redatti dalla Società;
 in tutti i casi in cui sia possibile, la verificabilità della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dalla Società;
 la formalizzazione delle modalità di gestione delle informazioni price/business sensitive, con particolare riferimento ai destinatari autorizzati a ricevere le informazioni in argomento, nonché delle modalità di trasmissione (protocollo interno, mail aziendale "criptata" ecc.), diffusione e archiviazione delle stesse;
 la previsione, con riguardo alla gestione delle informazioni privilegiate, di un sistema di reporting periodico verso il Consiglio di Amministrazione;
 l'individuazione di un organo aziendale incaricato della verifica, dell'autorizzazione e della supervisione del processo di diffusione di informazioni privilegiate all'esterno dell'Organizzazione mediante la diffusione dei comunicati stampa, che provveda:

- 1) a verificare la coerenza della natura e dei contenuti delle informazioni di cui si richiede la diffusione all'esterno;
- 2) a mantenere evidenza formale di tale attività;
- 3) a curare l'archiviazione delle richieste allo scopo di assicurarne una loro tempestiva futura recuperabilità;

l'individuazione dei soggetti rilevanti, con istituzione del relativo Registro e del soggetto responsabile della sua tenuta; l'implementazione di un'adeguata formazione dei soggetti rilevanti, onde garantire la consapevolezza degli obblighi giuridici connessi alla gestione delle informazioni privilegiate, nonché delle operazioni su strumenti finanziari;
 la tracciabilità degli eventuali accessi alle informazioni privilegiate relative alla Società;
 la previsione di un obbligo di riservatezza in capo alle risorse TECNOCASA HOLDING S.P.A., nonché ai soggetti esterni all'ente operanti per conto di quest'ultimo (ad es., i consulenti), sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui siano comunque venuti in possesso; il divieto di effettuare operazioni personali, anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché di comunicare o raccomandare a soggetti terzi il compimento delle stesse;
 qualora le informazioni privilegiate siano contenute in un supporto informatico, l'adozione di adeguati sistemi di protezione;

la regolamentazione, mediante adeguata informativa, di eventuali situazioni di conflitto di interesse (ad es., per evidenziare eventuali ruoli all'interno di organi di indirizzo e controllo in altre società o enti);

l'individuazione delle modalità per l'effettuazione di operazioni sui titoli della Società o di società controllate, con espresso divieto di agire difformemente dei programmi autorizzati;

l'individuazione delle modalità di formazione e diffusione delle notizie relative alla Società, attraverso la segregazione delle funzioni connesse, da un lato, al controllo sulla correttezza e diffondibilità dell'informazione; dall'altro, alla gestione dei rapporti di carattere istituzionale con giornalisti, sindacati, analisti ed agenzie di rating;

l'individuazione delle modalità di formazione, controllo e diffusione di comunicazioni sociali, studi, ricerche, piani strategici e finanziari e altre informazioni rilevanti relative alla Società;

l'individuazione delle modalità di diffusione, all'interno del Gruppo, di informazioni e notizie rilevanti;

l'individuazione delle modalità di gestione dei rapporti con la Consob e con la Società di gestione del mercato in relazione al trattamento di informazioni e fatti idonei ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari;

l'adozione di specifiche misure volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di terzi, ivi inclusi i Partner ed i fornitori della Società, nonché a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- 1) monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati in materia di market abuse;
- 2) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati sopradescritti, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale, secondo i termini e le modalità previste nel presente manuale.

8. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Con l'approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123, (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, G.U. n. 185 del 10 Agosto 2007) diventa operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Di cui all'Art. 9. (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) –

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 [1] e 590, terzo comma [2], del codice penale [3], commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».

Possono pertanto ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della norma gli infortuni in itinere e quelli derivanti da incidente stradale, purchè l'incidente sia causa diretta ed esclusiva dell'infortunio e non causa mediata.

Per quanto concerne le malattie professionali si pone un problema di applicabilità della normativa in esame a quelle malattie che la cui origine può risalire nel tempo benché l'evento (morte o accertamento della malattia professionale) si verifichi dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 septies.

Poiché l'art. 25 septies costituisce norma penale, si ritiene che debba applicarsi l'art. 2 c.p. primo comma e che, conseguentemente, debbano essere prese in considerazione le malattie professionali che insorgeranno in futuro e non quelle precedenti all'agosto 2007.

E' tuttavia evidente che, data la ovvia impossibilità di accertare, per alcune tipologie, l'esatto inizio della malattia (ad esempio gli effetti dell'esposizione all'amianto possono essere differiti oltremodo nel tempo), potrebbero verificarsi ipotesi in cui venga contestata la violazione dell'art. 25 septies per fatti precedenti all'entrata in vigore della norma in esame.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies il legislatore ha quindi ampliato ulteriormente la casistica dei reati per i quali si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 per scoraggiare qualsiasi politica gestionale diretta a limitare la prevenzione degli infortuni

sul lavoro nell'ambito delle aziende individuando, a carico delle aziende, una sanzione ulteriore rispetto alle pene previste dagli art. 589 e 590 cpc e dalla legge 626.

Tale sanzione si sostanzia in una pena pecuniaria quantificata in misura fissa che è di elevata entità. Ad essa si aggiunge una sanzione accessoria interdittiva commisurata alla gravità del caso perché il giudice ha facoltà di graduare tale ulteriore sanzione in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 2 in tema di sanzioni accessorie. Nei casi di maggiore gravità è altresì prevista l'applicazione di provvedimenti cautelari in corso di giudizio.

L'intervento normativo è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa. Ciò comporta la necessità di coordinare la norma con l'art. 5 del decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente che

risulta incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione.

In considerazione della finalità voluta dal legislatore, la mancata adozione di misure e protezioni antinfortunistiche viene considerata, in re ipsa, un vantaggio economico per l'ente che può essere rinvenuto nel risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della nuova normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

Nel maggio 2008, le normative sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro sono state unificate nel testo unico dlgs n° 81 del 9 aprile 2008 al cui art 30 da indicazione per i modelli di organizzazione e gestione.

Considerate le attività di business svolte da TECNOCASA HOLDING S.P.A., è possibile che talune delle fattispecie criminose richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto, rilevino ai fini del Modello, le seguenti possibili attività a rischio:

Tutte le attività previste nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro come dettato dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene i processi interni, si precisa che la Società svolge prevalentemente attività d'ufficio e non attività ad alto rischio di pericolosità per la salute e sicurezza dei lavoratori.

La società è tuttavia impegnata in attività di sviluppo immobiliare e, relativamente a tali attività, affida a terzi le attività di progettazione, demolizione e costruzione edilizia. Tali attività, di seguito indicate complessivamente come attività di cantiere, hanno un alto rischio relativamente alla commissione di reati in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con particolari implicazioni per i soggetti aggiudicatari dell'attività di costruzione ed incaricati della gestione del cantiere.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la funzione Sicurezza Lavoro, provvederà ad individuare di volta in volta le ulteriori attività che, in funzione dell'evoluzione legislativa e dello sviluppo futuro delle attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno essere comprese nel novero delle Attività a Rischio, avendo cura che vengano adottate le opportune procedure operative.

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti dai Destinatari e si propone di far sì che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, al fine di ridurre il rischio che vengano commessi i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" indicati dal Decreto" (art. 25 septies).

In ordine a tale punto l'Azienda è tenuta ai sotto descritti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro:

- 1) costituzione di una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d'incendio) ed alla individuazione dei loro compiti specifici. Nella costituzione della struttura andranno tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il già citato D. Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza. Ciò comporta che nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori siano esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
- 2) nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dove previsto del Medico Competente; e designazione degli Addetti al Primo Soccorso ed alla Prevenzione Incendi;
- 3) individuazione delle singole aree di rischio all'interno dell'azienda;
- 4) individuazione delle singole attività di rischio all'interno di ogni area;
- 5) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- 6) individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- 7) definizione di protocollo sul processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- 8) definizione di protocollo sul processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
- 9) previsione di specifici protocolli per la formazione ed informazione dei lavoratori sugli strumenti e sulle tecniche di prevenzione. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.
- 10) Ciascun lavoratore/operatore aziendale deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda deve organizzare la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente;

- 11) previsione di attività di comunicazione per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli attraverso la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive e riunioni periodiche che tengano conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale.
- 12) previsione di modalità di gestione operativa finalizzate all'adeguamento delle misure di prevenzione in relazione alle evoluzioni specifiche di tale campo per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. Particolare attenzione deve essere posta in relazione alla assunzione e qualificazione del personale, alla organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro, alla acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori, alla manutenzione normale e straordinaria, alla qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori, alla gestione delle emergenze, alle procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- 13) previsione di una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda devono essere sottoposte a monitoraggio pianificato e sistematico. Il piano di monitoraggio si deve sviluppare attraverso la programmazione temporale delle verifiche (frequenza), l'attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive, la descrizione delle metodologie da seguire per le verifiche e per la segnalazione delle eventuali situazioni difformi. A tal proposito particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate
- 14) previsione di un programma delle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- 15) adeguamento del modello sicurezza a quanto prescritto dalle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
- 16) selezionare i fornitori in possesso dei più alti standard relativi alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro, formalizzando contratti specifici che obbligano la controparte al sostenimento di oneri e all'impiego di risorse e professionalità per garantire la sicurezza sul cantiere e per garantire la costante conformità alle norme di tempo in tempo vigenti in materia di salute e sicurezza del cantiere;
- 17) individuazione di professionisti che abbiano i requisiti e le professionalità necessarie per le attività di coordinamento della sicurezza fino dalla fase di progettazione dei lavori;

Di conseguenza devono ritenersi destinatari del presente capitolo, ciascuno per quanto di sua competenza:

- Tutti i dipendenti e i componenti gli organi societari;
- Tutti i soggetti aziendali che ricoprano ruoli attinenti la gestione della sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente);
- Prestatori di servizi esterni e lavoratori di società appaltatrici che operino all'interno delle aree e attività aziendali;
- Collaboratori occasionali;

- Visitatori degli uffici e degli stabilimenti.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del Decreto;
- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate al art. 25-septies;
- Utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di cui al presente capitolo.

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare, oltre alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello adottato dalla Società:

- i. la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ii. il codice etico;
- iii. i manuali e le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- iv. i contratti di affidamento dei servizi;
- v. il sistema disciplinare.

In particolare, i Destinatari devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I Lavoratori devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali carenze nei mezzi e nei dispositivi di protezione individuale, nonché qualsiasi eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- astenersi dal rimuovere o dal modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalando al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti negli stessi;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

I Fornitori devono:

- attenersi alle disposizioni previste dai contratti di aggiudicazione dei servizi;
- rispettare il piano di sicurezza progettato dalla società e parte integrante della documentazione rientrante nel Permesso di Costruire.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la funzione Sicurezza Lavoro, proporrà l'adozione di istruzioni e direttive interne rivolte ai dipendenti della società, finalizzate a ridurre il rischio di consumazione dei reati sopraindicati, nel rispetto dell'esigenze di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni di ciascun dipendente.

Inoltre i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" indicati dal Decreto" sono di seguito descritti:

- acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08;
- valutazione dei protocolli sul processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- valutazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- definizione di protocolli specifici ove necessario.

La funzione Sicurezza Lavoro informerà periodicamente, con report almeno trimestrale, l'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello di sicurezza adottato dall'azienda e della sua validità in essere, nonché della necessità di aggiornamenti, azioni correttive e/o preventive da intraprendere.

8.1. OMICIDIO COLPOSO.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (1)

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. (4)

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] (2)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (1).”

(1) Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della medesima L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 1, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(3) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

(4) Comma inserito dall'art. 12, comma 2, L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame costituisce una tipologia di reati contro la salute e l'integrità fisica e la personalità morale della persona.

Il co. 2 dell'art. 589 e co. 3 dell'art. 590 aggravano rispettivamente il delitto di omicidio colposo e di lesioni personali colpose in presenza di violazioni alle norme che regolano la circolazione stradale e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c. laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

L'art. 2087 c.c. tutela delle condizioni di lavoro recita che “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

2. Area critica

Considerate le attività di business svolte da TECNOCASA HOLDING S.P.A., è possibile che talune delle fattispecie criminose richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto, rilevino ai fini del Modello, le seguenti possibili attività a rischio:

tutte le attività e le aree critiche che sono identificate e previste nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro come dettato dal D.Lgs. 81/08, nonché tutte quelle attività connesse alla vigilanza in azienda sul rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nelle attività dell'Organismo di Vigilanza un coordinamento con la funzione Sicurezza Lavoro tale da provvedere ad individuare di volta in volta le ulteriori attività che, in funzione dell'evoluzione legislativa e dello sviluppo futuro delle attività di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno essere comprese nel novero delle Attività a Rischio, avendo cura che vengano adottate le opportune procedure operative.

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza ed inoltre richiede e verifica che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Inoltre TECNOCASA HOLDING S.P.A. impone che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni della normativa in materia di antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In ultimo TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha approntato un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tengono conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

4. Principi generali di ordine comportamentale

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede un sistema autorizzativo per quanto concerne l'organizzazione delle attività a rischio da svolgere.

Ad ogni dipendente consulente e partner di TECNOCASA HOLDING S.P.A. è fatto specifico divieto di qualsiasi comportamento improprio tale da mettere a rischio la propria e l'altrui salute. Inoltre la presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti dai Destinatari e si propone di far sì che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, al fine di ridurre il rischio che vengano commessi i reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" indicati dal Decreto" (art. 25 septies).

In ordine a tale punto l'Azienda è tenuta ai sottodescritti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro:

1. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
2. individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
3. programma delle misure da adottare per il miglioramento della sicurezza sul lavoro;
4. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dove previsto del Medico Competente;
5. designazione degli Addetti al Primo Soccorso ed alla Prevenzione Incendi;
6. informazione e la formazione del personale aziendale.

Infine L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con la funzione Sicurezza Lavoro, propone l'adozione di istruzioni e direttive interne rivolte ai dipendenti della società, finalizzate a ridurre il rischio di consumazione dei reati sopraindicati, nel rispetto dell'esigenze di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni di ciascun dipendente.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto attiene ai reati di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" indicati dal Decreto" sono di seguito descritti:

- a)• acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/08;
- b)• definizione di protocollo sul processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- c)• definizione di protocollo sul processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.

8.2. Lesioni personali colpose.

Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. (1).

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. (2)

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

(1) Comma modificato dall'art. 113, comma 3, L. 24 novembre 1981, n. 689 e sostituito dall'art. 2, comma 2, L. 21 febbraio 2006, n. 102; per le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, vedi l'art. 3, della predetta L. 102/2006. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ed, infine, dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 della medesima L. 41/2016.

(2) Comma inserito dall'articolo 12, comma 3, L. 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Area critica

Le aree critiche sono le medesime del paragrafo 1.8.1. con una precisazione che:

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo."

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso."

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente riveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La fattispecie (il delitto di lesioni) si articola in quattro tipi, a seconda della gravità delle lesioni: l'art. 582 prevede le lesioni lievissime (fino a venti giorni, in assenza di circostanze aggravanti), punibili a querela; l'art. 583 descrive invece, al primo comma, le lesioni gravi (in caso di pericolo per la vita della vittima, ovvero di "malattia o di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni" per più di quaranta giorni – periodo che comprende anche la convalescenza -, ovvero di indebolimento permanente di un senso o di un organo), e, al secondo comma, le lesioni gravissime (caratterizzate per lo più dalla permanenza del danno). L'art. 583 pone delle circostanze aggravanti ad effetto speciale non è richiesto dunque un dolo specifico, l'agente ne risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ed è possibile il bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti. Le diverse ricostruzioni comportano differenze anche per il tentativo: quanto alle lesioni lievi e lievissime, difficile è ricostruire la volontà dell'agente (attraverso elementi oggettivi ed elementi soggettivi); il tentativo di lesioni lievissime veniva ritenuto dalla giurisprudenza punibile d'ufficio, ma la dottrina ha evidenziato che occorre verificare se la condotta sia idonea a cagionare lesioni lievi o lievissime, e in quest'ultimo caso, come nel caso di impossibilità di determinare le lesioni, ritiene necessaria la querela; se si considerano, reati autonomi le lesioni gravi e gravissime, tali sono anche per le ipotesi di tentativo. Il momento della consumazione varia a seconda che le si consideri circostanze, ché il reato si consuma con la condotta, a cui possono accedere successivamente le aggravanti, ovvero reati autonomi,

e allora la consumazione delle lesioni gravi avviene, per esempio, al quarantunesimo giorno, e quella delle lesioni gravissime alla perdita dell'arto o del senso.

3. Norma etico-pratica

Vale quanto discusso nel paragrafo 8.1

4. Principi generali di ordine comportamentale

Vale quanto discusso nel paragrafo 8.1

9. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

L’art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”:

L. 48/08, ART. 7 “Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”:
“Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)»”.

Questa tipologia di reati è difficilmente riscontrabile in TECNOCASA HOLDING S.P.A., poichè non si contemplano attività di produzioni informatiche, ne di gestione e di manutenzione di banche dati, se non relative ai dati tipici della attività specifica di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

Destinatari del presente capitolo sono tutti coloro che utilizzano strumentazione informatica per nome e conto di Tecnocasa Holding SpA

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- i. attenersi alle disposizioni e alle procedure informatiche adottate dalla società;
- ii. utilizzare le risorse informatiche esclusivamente per le finalità corrispondenti alla mansione lavorativa assegnata;
- iii. attenersi scrupolosamente alle direttive interne concernenti l’utilizzo degli strumenti informatici nonché il trattamento dei dati;
- iv. astenersi dal porre in essere atti o comportamenti che siano riconducibili alle condotte di reato come delineate nel presente capitolo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati informatici;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

Coordinarsi con la funzione sistemi informatici per verificare che non vi siano state forzature ed usi impropri dei sistemi informatici e telematici di TECNOCASA HOLDING S.P.A., e che questi ultimi garantiscano un buon livello di sicurezza in relazione ai fini ed agli scopi aziendali.

9.1. FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

[A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.]

1. Reato - caratteristiche

L'articolo 491-bis prevede, come illecito, il comportamento avente ad oggetto le falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Esso consiste nel fatto che i responsabili aziendali, in documentazione avente efficacia probatoria, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestino il falso.

Si prevede, comunque, che la condotta posta in essere debba esser e rivolta a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto e che debba essere idonea a trarre in inganno i destinatari della predetta situazione.

2. Area critica

L'area critica va individuata in tutte le fasi che portano alla redazione della documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria ed alla sua diffusione.

Si parte così dalla scelta dei soggetti, anche esterni alla società, cui affidare l'incarico di redigere tale documentazione, alla loro materiale redazione, fino alla loro stesura definitiva e diffusione.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. nella redazione di documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria ed alla sua diffusione, si attiene alle procedure amministrative interne, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe.

Oltre a quanto sopra riportato, una particolare attenzione comporta il caso in cui le funzioni, oggetto della norma in commento, siano affidate a soggetti esterni all'ente. In tal caso, al relativo conferimento di incarico, dovranno essere allegati, per integrale accettazione, i principi etici e le procedure contenute nel modello organizzativo interno di TECNOCASA HOLDING S.P.A..

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione di documentazione informatica pubblica o privata avente efficacia probatoria di TECNOCASA HOLDING S.P.A. ed alle sue eventuali successive integrazioni e o modifiche, dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

9.2. ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO; DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI; DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.

Art. 615-ter.c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo Art. 617-quater”

Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

1. Reato - caratteristiche

I reati in oggetto sono posti in essere mediante l'utilizzo improprio della strumentazione informatica art. 615 ter, o mediante attività propria informatica ed una strumentazione ad hoc atta alla violazione di sistemi informatici altrui.

2. Area critica

La fattispecie di reati è difficilmente riscontrabile in TECNOCASA HOLDING S.P.A. non essendo una società di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi ed apparecchiature informatiche.

L'area critica può comunque essere individuata nell'utilizzo improprio della strumentazione informatica aziendale.

3. Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato, TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha introdotto meccanismi volti a controllare ed a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, ferma restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all'ente di impedire un'utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge o delle finalità istituzionali della società medesima. Ciò è realizzato anche mediante la previsione di un regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici.

4. Principi generali di ordine comportamentale

I collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. che si trovino ad operare mediante l'utilizzo di sistemi informatici di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno scrupolosamente rispettare regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, e tutte le procedure all'uopo previste nei modelli organizzativi dell'azienda medesima.

9.3. DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI; DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI; DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 635-bis. c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

“Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

1. Reato - caratteristiche

Il reato de quo può essere posto in essere con due distinte modalità: tramite la creazione di anomalie di funzionamento nei sistemi considerati e tramite interventi non legittimi, attuati in qualsiasi modo, (ad es. inserendo un virus nel software), sui programmi, riferimenti, dati e notizie, collegamenti di vario genere tipici dei sistemi in esame.

In caso in cui il medesimo sia commesso ai danni dello Stato o di sistemi di pubblica utilità la pena è maggiore.

Mediante tale norma si tutela contestualmente il patrimonio immateriale rappresentato dai sistemi informatici o telematici, il regolare funzionamento dei sistemi informatici o telematici e l’interesse alla riservatezza che deve riguardare tali strumenti.

Il dolo del reato di distruzione o di danneggiamento è rappresentato dalla volontà di alterare il funzionamento di un sistema informatico e telematico o di operare indebitamente sui programmi.

2. Area critica

L'area critica è individuata, in particolare, nell'ambito di quei dati che devono essere protetti da un accesso indiscriminato.

Comunque, il reato può essere commesso in quasi tutti gli ambiti aziendali ed a tutti i livelli organizzativi. I settori più a rischio in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 635-ter e 635 quinquies sono tuttavia quelli che si occupano di vendita di beni, forniture di servizi e realizzazione di opere per la Pubblica Amministrazione, o di ottenimento di concessioni, licenza ed autorizzazioni della Pubblica Amministrazione, o di dichiarazioni e liquidazioni di imposte, tasse, canoni etc., o di partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione.

3. Norma etico-pratica

Per prevenire la possibilità di commissione di tale reato, TECNOCASA HOLDING S.P.A. ha introdotto meccanismi volti a controllare ed a regolare l'accesso ai sistemi informatici e telematici, idonei a permettere delle modalità di riscontro che, ferma restando la tutela della privacy del lavoratore, consentano all'ente di impedire un'utilizzazione di questi sistemi in violazione della legge o delle finalità istituzionali della società medesima. Ciò è realizzato anche mediante la previsione di un regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, nonché da specifiche procedure d'accesso a banche dati, ed a programmi contenenti informazione di progetti da svilupparsi interloquendo con la Pubblica Amministrazione.

4. Principi generali di ordine comportamentale

I collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. che si trovino ad operare mediante l'utilizzo di sistemi informatici di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno scrupolosamente rispettare regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, e tutte le procedure all'uopo previste nei modelli organizzativi dell'azienda medesima. Dovranno altresì dare sollecita comunicazione di ogni eventuale danno, da essi provocato anche involontariamente, nonché di ogni eventuale danno comunque riscontrato durante l'utilizzo dei suddetti sistemi.

10. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Con la legge del 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" sono state ampliate le fattispecie presupposto di reato che possono generare la responsabilità della società.

L'art. 15 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio":

L. 99/09, ART. 15 co 7 "al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231": sono apportate le seguenti modificazioni: b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente: "Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). –

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

I nuovi reati presupposto di cui all'art. 25-bis.1 in materia di delitti contro l'industria e il commercio quindi, sono:

art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio): violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

art. 515 "Frode nell'esercizio del commercio": nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente di una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);

art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) : vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale): fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;

art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

Le sanzioni previste per l'ente sono:

pecuniaria: fino a 500 quote (pari ad un massimo di circa € 774.685)

interdittive: non sono previste.

art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza);

art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali): vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

Le sanzioni previste per l'ente sono:

pecuniaria: fino a 800 quote (pari ad un massimo di circa € 1.239.496)
interdittive: ex art 9 comma 2 (fino ad un anno)

Di seguito indichiamo alcune Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio:

ossia, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, e nelle regolamentazioni aziendali in materia di costruzione e progettazione di beni e di forniture alla clientela.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati con finalità di terrorismo al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

Di seguito saranno analizzati alcuni reati presupposto che astrattamente si possono ipotizzare in alcune aree sensibili delle attività aziendali.

10.1. TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO; ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA; FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI; FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.

Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.”

Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.”

Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasesantacinque euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.”

1. Reato - caratteristiche

I presupposti di cui sopra costituiscono una tipologia di reati che si configurano in varie forme di concorrenza sleale e turbativa dell'industria e del commercio.

Tali reati si perseguono mediante violenza sulle cose, ovvero mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, mediante l'uso di modi e mezzi violenti o minacciosi al fine di impedire ovvero mitigare la libera concorrenza; oppure nell'esercizio di un'attività commerciale, consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; infine con la vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate in alcune attività del vertice aziendale, nel ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa vigente in materia di libera concorrenza e commercio e di adeguarsi ai principi etici della concorrenza leale.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente

paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. È, inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi della concorrenza leale e del reciproco rispetto sia con la Clientela sia con i Fornitori.

11. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Con la legge del 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" sono state ampliate le fattispecie presupposto di reato che possono generare la responsabilità della società.

L'art. 15 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore":

L. 99/09, ART. 15 co 7 "al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231": sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo l'articolo 25-octies e' inserito il seguente:

"Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

Art. 171 l. n. 633/1941

Dell'**art. 171 l. 633/41** sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

... (co. 1, lett. a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(co. 3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."

Art. 171-bis l. 633/41

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore

nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

Art. 171-ter l. 633/1941

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

Art. 171-septies l. 633/1941

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

Art. 171-octies l. 633/1941

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

Alcune di queste tipologie di reato sono difficilmente riscontrabili in TECNOCASA HOLDING S.P.A. poiché non si contemplano nella missione aziendale attività direttamente connesse con

la produzione audiovisiva, la gestione di reti telematiche, la produzione di programmi o parti di essi, per elaboratori o comunque multimediali, la diffusione sistematica pubblica di opere d'ingegno audio visive, nonché la produzione industriale della relativa strumentazione ed attrezzatura fisica.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore;

esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati con finalità di terrorismo al Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

1. Reato - caratteristiche

Tali reati si perseguono mediante l'utilizzo improprio, la diffusione ed il commercio di opere d'ingegno o parti di esse in violazione e sfregio alla normativa nazionale sulla tutela del diritto di autore.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate nelle attività relative alla gestione ed utilizzo di programmi informatici, e nelle attività di progettazione, realizzazione di strumenti multimediali per la diffusione e propaganda dei propri prodotti, (es. cataloghi, CD informativi, ecc...).

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa nazionale.

Inoltre TECNOCASA HOLDING S.P.A. si è dotata di una regolamentazione interna per il corretto utilizzo della strumentazione materiale ed immateriale informatica.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi della trasparenza nei rapporti e del reciproco rispetto con la Clientela.

Tutti i Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare la regolamentazione interna per il corretto utilizzo della strumentazione materiale ed immateriale informatica.

Infine nella fase di progettazione, di sviluppo e realizzazione di strumenti multimediali per la diffusione e propaganda dei propri prodotti, il settore incaricato, deve verificare, con ricerche idonee, l'esistenza o meno, sulle opere audiovisive, o parti di esse, di diritti d'autore, informare il vertice aziendale, prendere tutte le dovute precauzioni al fine di non violare alcuna normativa in materia.

12. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha disposto (art. 4) l'introduzione di un "secondo" art. 25-novies (in seguito corretto in art. 25 decies)

legge 116/09 Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-novies. - *(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).* - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria)

“(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere (2), è punito con la reclusione da due a sei anni.”

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 20 della l. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) La disposizione si riferisce sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso (art. 210), nonché al testimone assistito (art. 197 bis), ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione della giustizia.

La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi.

Il reato si configura allorché si ponga in essere un'azione, offensiva o persuasiva, diretta a indurre taluno alla falsità in un procedimento penale o ad un comportamento omissivo.

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 377, soggetto passivo del reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la quale però conserva la facoltà di non rispondere (ad es. il correo).

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Il delitto in esame è un reato di evento (a differenza dell'art. 377, reato di pericolo), ed è perciò configurabile il tentativo, quantomeno in relazione alle condotte di violenza o minaccia, mentre per quanto concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili sono quelle di offerta di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione per via dell'intervento delle forze di polizia.

2. Area critica

Le aree critiche possono essere identificate in alcune attività del vertice aziendale:

gestione dei rapporti con consulenti legali e periti; compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze.

3. Norma etico-pratica

Tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza, ed alla completa collaborazione con tutte le autorità competenti.

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori la normativa nazionale.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario che sia garantito il rispetto del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.; che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza; che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali.

Infine, tutti i soggetti di cui sopra, evitino qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale ed inoltre che sia mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

13. REATO DI: "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

Articolo introdotto dal decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 9 agosto 2012), all'Art. 2, rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Al fine di meglio comprendere la portata della nuova norma, si rende necessario procedere ad una rapida disamina

delle modifiche introdotte dal Decreto alla disciplina vigente e, in particolare, al D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il quale prevedeva già all'art. 22, comma 12, delle sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non si sia richiesto il rinnovo – revocato o annullato. Le aggravanti ora introdotte, disciplinate dal nuovo comma 12-bis dell'art. 22, prevedono un aumento delle pene da un terzo alla metà e riguardano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In relazione anche a quanto previsto per il cosiddetto "Reato di caporalato" previsto dall'art. 603bis del Codice Penale, TECNOCASA HOLDING S.P.A., comunque ed in generale, non utilizza intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi), anche quando i lavoratori si trovino nelle condizioni di regolarità.

Infine, nonostante la nuova fattispecie, inserita nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, ad una interpretazione testuale sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza penale non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno oltre a colui il quale si avvalga delle

loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (in tal senso Cass Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/05/2011).

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- ✓ monitorare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Parte Speciale, nonché quelle del Codice Etico TECNOCASA HOLDING S.P.A.;
- ✓ monitorare l'efficacia delle procedure e dei protocolli interni connessi alla prevenzione del reato in oggetto;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenute necessari.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia del presente reato al A.U. secondo i termini e le modalità previste nel presente modello.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Per una migliore trattazione si riporta, di seguito, l'art 22 in toto, con evidenziazione corsiva del comma 12 bis.

Art. 22 d.lgs 286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

"In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia,

in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reato previsto dal comma 12.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

[Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto] Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109..

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale (208).

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

[comma XII-Bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.”

1. Reato - caratteristiche

Le condotte in esame sono riscontrabili nell'impiego, alle proprie dipendenze, di lavoratori provenienti da paesi terzi (extra Unione Europea) privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e per il quale non si sia richiesto il rinnovo, revocato o annullato od in possesso di permesso di soggiorno non consono (studio, turismo) od artefatto.

2. Area critica

Le aree critiche in TECNOCASA HOLDING S.P.A. sono quelle dell'assunzione, gestione del personale o nei rapporti con le aziende che eseguono attività specifiche nei cantieri dell'azienda per nome e conto.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori e Fornitori la normativa vigente in materia di lavoro ed inoltre aborre ogni forma di lavoro irregolare o di caporalato.

TECNOCASA HOLDING S.P.A., inoltre, si è dotata di protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane, e di una procedura per l'assunzione di personale non comunitario.

4. Principi generali di ordine comportamentale

E' fatto divieto assoluto ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori di TECNOCASA HOLDING S.P.A. di assumere e/o impiegare nelle attività aziendali, lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

E' vietato, anche, l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

E' compito di chi provvede all'assunzione e/o impiego di lavoratori stranieri la verifica di tutti i requisiti di legge all'uopo.

In caso di intermediazione di lavoro (es. interinale, sostituzione maternità ecc...) è obbligatorio rivolgersi esclusivamente ad Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del D. lgs. n° 276 del 2003 (Legge Biagi).

Nel caso in cui ci si rivolga a dette Agenzie, in virtù della solidarietà tra il somministratore e l'utilizzatore, TECNOCASA HOLDING S.P.A. chiederà all'Agenzia somministratrice, evidenza

della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, in conformità alla legislazione vigente.

E' obbligatorio, per Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori, rispettare quanto prescritto nei protocolli specifici per la gestione delle Risorse Umane.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Nei rapporti con aziende in appalto o sub appalto è obbligatorio la verifica della regolarità del personale di queste ultime presenti nei siti aziendali (cantieri, uffici, ecc...).

14. REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 (Reati Tributari)

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" introducendo importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti: al "decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 All'articolo 39: il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Il provvedimento, dunque, ha apportato modifiche sia al D. Lgs. n. 74/2000 che al D. Lgs. 231/2001 secondo le seguenti direttive:

- innalzamento delle cornici edittali delle principali fattispecie tributarie;
- previsioni di alcune circostanze attenuanti;
- abbassamento delle soglie di rilevanza penale;
- estensione della confisca allargata prevista dall'art. 240 bis c.p.;
- inserimento di alcuni reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Dunque, l'art. 25-quinquiesdecies del Dlgs 231/2001, articolo aggiunto dall'art. 39 del decreto-legge n.124 del 2019, prevede la responsabilità della società in relazione a taluni condotte che, poste in essere, possono integrare un reato ex Dlgs 74/2000, artt. 2-11.

La disposizione normativa originaria restringeva il suo campo applicativo a delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ad oggi l'art. 25 quinquiesdecies prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti e delle società anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Successivamente al suindicato aggiornamento del dicembre 2019, il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare di un decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2017/1371 (in tema di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea) che andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231.

In attesa di approvazione definitiva della direttiva, ci si riserva in futuro di predisporre modelli di comportamento volti a prevenire la commissione anche di tali reati.

L'obiettivo perseguito dal legislatore, pertanto, è stato quello di inasprire la risposta penale agli illeciti tributari - in controtendenza rispetto alla precedente riforma del 2015 – e di punire i reati tributari anche quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

Si tratta di un intervento di forte impatto per le società se si considera che i nuovi reati presupposto possono essere applicati in astratto a tutte le società, a prescindere dalle dimensioni e dal settore di operatività.

Il nuovo articolo 25-quinquiesdecies "Reati Tributari" prevede cinque diverse fattispecie di reato presupposto, ovvero:

- il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 2 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di "Dichiarazione infedele" (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
- il reato di "Omessa dichiarazione" (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
- il reato di "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di "Occultamento o distruzione di documenti contabili" (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di "Indebita compensazione" (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)
- il reato di "Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte" (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

Si tratta di fattispecie punite con sanzioni sia pecuniarie (fino a 774.500 euro, aumentate di un terzo in caso di profitto di rilevante entità) che interdittive quali:

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Inoltre, l'ente risulta esposto anche al rischio di applicazione della confisca, diretta e per equivalente, del prezzo o del profitto del reato tributario realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Occorre, infine, altresì considerare che le sanzioni interdittive previste per i reati tributari possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero durante la fase delle indagini preliminari, in presenza di gravi indizi per ritenere sussistente la responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Va ricordato, inoltre, che eventuali cause di non punibilità applicabili alla persona fisica autrice del reato tributario non potrebbero, invece, trovare applicazione nei confronti dell'ente, stante il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, ribadito anche dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la responsabilità amministrativa degli enti e l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La diversità dei reati tributari, previsti dalla legislazione vigente, comporta che la natura di essi varia in relazione:

- ❖ alla figura soggettiva che commette il reato (reato comune, reato proprio)
- ❖ al momento consumativo del reato (reato istantaneo, reato permanente, reato abituale);
- ❖ alla condotta (reato a forma vincolata, reato a forma libera);
- ❖ all'offesa arrecata al bene giuridico (reato di danno, reato di pericolo nonché reati di pericolo concreto, pericolo astratto e pericolo presunto).

Tali reati hanno dato vita ad una serie di strumenti repressivi di violazioni in linea con quelli che sono sostanzialmente i doveri fondamentali a cui il contribuente è tenuto a conformarsi: l'obbligo di presentazione della dichiarazione (Capo I dei delitti in materia di dichiarazione), l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione fiscale (Capo II dei delitti in materia di documenti) e l'obbligo di pagamento delle imposte (Capo II dei delitti in materia di pagamenti).

La normativa degli illeciti penali in materia tributaria è rappresentata dalla rinuncia alla criminalizzazione di violazioni meramente formali e preparatorie all'evasione, ma, dall'importanza che assume la presentazione della dichiarazione, quale momento in cui viene ad instaurarsi il rapporto tra fisco e contribuente

I delitti in materia di dichiarazione sono disciplinati, poi, dagli articoli 2 "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", 3 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

Le sanzioni penali in ambito tributario possono scaturire sia da comportamenti illeciti, ma anche, nella maggior parte dei casi, dal superamento di determinate soglie di imposta evasa.

Si tratta di soglie che si determinano a seguito di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi, o a seguito di mancati pagamenti delle imposte.

In ambito tributario le sanzioni penali scattano esclusivamente al verificarsi di alcuni eventi commessi dal contribuente, i c.d. "illeciti".

Illeciti che si contraddistinguono per la qualità del reato e la necessaria sussistenza del dolo specifico di evasione fiscale ("al fine di evadere le imposte"): si sanzionano cioè (e pesantemente) quei comportamenti mirati materialmente e psicologicamente alla realizzazione dell'evasione. Essi possono consistere nell'emissione di fatture false, per

costi inesistenti al fine di fruire di agevolazioni di imposta o per abbattere il reddito imponibile IRPEF, IRES, o IVA.

I delitti in materia di documentazione sono disciplinati dagli articoli 8 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” e 10 “Occultamento o distruzione di documenti contabili” del D.Lgs. n. 74/2000.

La repressione di tali condotte, le quali – alterando la documentazione contabile – contrastano l’attività di controllo della Amministrazione Finanziaria e pongono le basi per fenomeni di evasione fiscale, era peraltro una finalità espressamente prevista dalla legge delega n. 205/1999.

A differenza dei reati in materia di dichiarazione, i delitti in materia di documentazione sono rimasti estranei al generale arretramento della soglia di tutela penale, penalizzando i reati in materia di documentazione condotte prodromiche e sintomatiche di una possibile futura evasione.

Si tratta, infatti, di reati di mero pericolo, che sebbene volti a criminalizzare condotte ostative all’attività di accertamento fiscale, sono strumentali per la salvaguardia degli interessi erariali, in quanto contrastano condotte elusive degli strumenti fiscali, tramite i quali vengono reperite le risorse patrimoniali dello Stato.

I delitti in materia di pagamento l’art. 11 del D.Lgs. n. 74, rubricato “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” si tratta di norme volte a penalizzare comportamenti che incidono negativamente sulla riscossione delle imposte e che vedono quale bene giuridico tutelato l’interesse statale al prelievo fiscale.

Per le società rispondono i rappresentanti legali (amministratori delegati, presidenti del CDA, ecc...) e coloro che sono muniti di specifiche deleghe per l’espletamento delle loro mansioni (istitori).

Infine, le pene previste per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000 sono diminuite fino a 1/3 – senza applicazione delle pene accessorie indicate nell’articolo 12, D.Lgs. n. 74/2000 qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 1° grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante il pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è assegnato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre 3 mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. La circostanza attenuante è comunque legata al pagamento integrale dei debiti, comprese sanzioni e interessi.

L’estinzione del debito non deve necessariamente essere effettuata dall’indagato (o imputato); infatti quest’ultimo può beneficiare della circostanza attenuante anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia effettuato da un terzo: essenziale è raggiungere il risultato che il Legislatore si propone.

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell’interesse di TECNOCASA HOLDING S.P.A.. dai Destinatari e si propone di far sì che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, al fine di ridurre il rischio che vengano commessi i reati c.d. “tributari” indicati dal Decreto.

Destinatari del presente paragrafo sono gli Amministratori, i Dirigenti ed i loro Dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “Destinatari”)

Partendo dall’attività svolta in concreto da TECNOCASA HOLDING S.P.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale, le Attività a Rischio risultano essere le seguenti:

- la gestione della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;
- la gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- la gestione delle attività di vendita;
- la gestione delle operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili, operazioni straordinarie);
- la tenuta delle scritture contabili;
- la presentazione delle dichiarazioni;
- le attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- le attività di promozione e/o partecipazione attiva a operazioni societarie (delibere) finalizzate a determinare atti di disposizione patrimoniale da parte di amministratori, direttori e liquidatori;
- le attività legate alla dazione o alla promessa di utilità in violazione degli obblighi inerenti l’ufficio di amministratori, direttori, liquidatori e responsabili della revisione;
- la predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche fiscali e di vigilanza fiscale e la gestione dei rapporti con le stesse;

Di seguito indichiamo alcune Regole Generali di comportamento e processo decisionale per le Attività a Rischio:

ossia, è fatto espresso **divieto a tutti i Destinatari** di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare una delle fattispecie di reato descritte nei successivi paragrafi;
- tenere condotte che, ancorché non siano tali da integrare una fattispecie di reato tra quelle considerate in precedenza, possano potenzialmente evolvere nella commissione di uno di tali reati;

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, nel manuale dei regolamenti, nelle policy interne per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni, nelle istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, in ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla predisposizione dei dichiarativi fiscali, alla formazione del bilancio fiscale, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni agli enti fiscali e di vigilanza fiscale, al fine di fornire in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in termini di obblighi fiscali e contributivi. In ordine a tale punto, è espressamente vietato ai Destinatari:

- a. tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, il corretto svolgimento dell'attività di consulenza fiscale da parte di professionisti incaricati;
 - b. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;
 - c. omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo nel suo insieme;
- osservare scrupolosamente tutte le norme in materia fiscale e tributaria ed attenersi a quanto prescritto nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità;

astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente o comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi sui valori da assoggettare a tassazione, nonché dal diffondere notizie false o non corrette al fine di emettere documentazione fiscale non veritiera o al fine di produrre una dichiarazione fiscale non corrispondente alla realtà.

In ordine a tale punto, è espressamente vietato ai Destinatari:

- a) predisporre documenti falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica e fiscale della società e del gruppo nel suo insieme.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità pubbliche fiscali e di vigilanza fiscale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- b. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle suddette autorità, anche in sede di ispezione

(espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Il responsabile della funzione amministrativa deve prevedere protocolli di comportamento generali e specifici relativi alle aree a rischio individuate. Ad esempio, potranno essere valorizzati i seguenti presidi di controllo:

- esistenza di un'anagrafica fornitori, svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori, verifiche sui prezzi di acquisto, verifiche delle prestazioni ricevute, congruità delle fatture;
- esistenza di un'anagrafica clienti, verifica delle prestazioni effettuate, definizione di procedure di pricing;
- monitorare i flussi in entrata e in uscita inerenti tutte le operazioni;
- verificare che tutte le entrate e le uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti e a fronte di adempimenti fiscali previsti dalle norme di legge;
- effettuare periodiche riconciliazioni dei rapporti intrattenute con istituti bancari, clienti e fornitori;
- verifica delle operazioni societarie e rispondenza con la realtà, verifica dei soggetti coinvolti, verifica della documentazione a supporto delle operazioni
- modalità e tenuta delle scritture contabili, individuazione delle funzioni aziendali incaricate della tenuta e verifica delle stesse, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili
- esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni.

Infine, nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche fiscali e di vigilanza fiscale e nella gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a. delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali autorità;
- b. degli obblighi di trasmissione alle autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette autorità;
- c. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi da parte delle unità aziendali competenti.

In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza (il "Responsabile delle Ispezioni").

Il Responsabile delle Ispezioni ha il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti. Il Responsabile provvederà a redigere un'apposita

informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa.

È fatto obbligo a tutti i destinatari del presente Modello di attenersi alle disposizioni di seguito riportate:

- nelle operazioni che possono presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto, verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori, collaboratori esterni e partners commerciali/finanziari sulla base di alcuni indici rilevanti: dati pregiudizievoli pubblici (bollettino protesti, procedure concorsuali); acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori e sul loro settore di attività; entità del prezzo della transazione e raffronto dello stesso al prezzo normale di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" come definite dal D. Lgs. 231/2007 (ovvero persone fisiche cittadini di altri stati comunitari o di stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami");
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza tra i destinatari/ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni commerciali;
- controllare i flussi finanziari aziendali, tenendo conto della sede legale della società controparte (paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie;
- verificare il rispetto delle soglie previste dal D. Lgs. 231/2007 per l'utilizzo di denaro contante o equivalente;
- utilizzare rigorosi criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture o associazioni temporanee di imprese.

Nei paragrafi successivi, ripercorriamo sinteticamente le norme che sanzionano le ipotesi di reati tributari rilevanti ai sensi del Decreto, avvertendo peraltro che l'esatta configurazione di un reato dipende dall'effettiva condotta posta in essere dal soggetto agente e dagli elementi, oggettivi e soggettivi, che caratterizzano tale comportamento.

14.1 **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Indebita compensazione

Art 2 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)

(2) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 e, successivamente, dall' art. 39, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione si veda l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione si veda l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art 3 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) (1) (2)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un

2. ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: (3)

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. b) e c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, si veda il comma 36-vicies bis del medesimo art. 2,

D.L. n. 138/2011. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 3, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(2) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, si veda l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(3) Alinea così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. c), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

Art.4 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

Art.5 D.Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Art. 10 quater D.Lgs.74/2000 (Indebita compensazione)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione finanziaria. Il bene giuridico tutelato è l'interesse al corretto esercizio dell'accertamento fiscale e il reato può essere commesso da chiunque sia obbligato alla dichiarazione dei redditi o alla dichiarazione IVA.

Il reato in oggetto è un reato di pericolo o di mera condotta: sarà pertanto sufficiente la commissione della condotta tipica prevista dalla fattispecie astratta perché si realizzi il reato e non pertanto la concreta realizzazione del danno in capo all'Amministrazione finanziaria.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, in quanto la condotta deve realizzarsi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale e per tale motivo non è configurabile il tentativo.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione.

Tra i delitti in materia di dichiarazione quello di "dichiarazione fraudolenta" rappresenta sicuramente la fattispecie di delitto più grave fra quelle regolate dalla normativa di riforma del sistema penale tributario.

Esso ricorre allorquando vi sia una rappresentazione dei fatti non solo non veritiera, ma anche particolarmente insidiosa, in quanto basata su di un impianto contabile e documentale tale da rendere quanto mai difficile la fase di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria e, comunque, tale da sostenere con l'inganno i dati indicati nella dichiarazione.

Nell'ambito di tale categoria vi rientrano due fattispecie criminose: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti disciplinata dall'art. 2, e la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici disciplinata dal successivo art. 3.

In relazione all'elemento oggettivo dei reati in esame, rileva sottolineare come la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 2) richiede due comportamenti diversi e susseguenti indispensabili per il compimento del reato: il contribuente deve innanzitutto disporre delle fatture e degli altri documenti per operazioni inesistenti mediante la loro registrazione e/o detenzione ai fini probatori nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e, successivamente, deve utilizzare tali documenti mediante indicazione, nella dichiarazione, di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali, così fornendo all'Erario una falsa rappresentazione della situazione contributiva.

Diversamente, se il contribuente si limitasse alla mera registrazione delle fatture inesistenti in contabilità, senza che ciò influisse sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o IVA (già presentata dal contribuente, ovvero, per l'annualità in corso all'atto della verifica, da presentare), siffatta condotta non rileverebbe ai fini della configurazione del reato in esame.

Dunque si commette il reato quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si avvale di fatture per operazioni inesistenti. Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Classico esempio si ha nelle frodi carosello.

In pratica, ad esempio, quando si utilizzano fatture inesistenti per abbattere l'imposta (IVA) dovuta nella dichiarazione annuale (o infra-annuale) siamo all'interno di questo reato tributario.

Il DLgs n 158/15 ha abrogato la parola "annuali", quindi il delitto scatta con l'inclusione di elementi passivi fittizi derivanti da fatture false non soltanto nelle dichiarazioni annuali. Ma in qualunque dichiarazione (come ad esempio gli elenchi INTRASTAT, ma anche le dichiarazioni di intento).

La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ricorre laddove le indicazioni mendaci di elementi attivi inferiori a quelli reali e/o di elementi passivi superiori a quelli effettivi siano suffragate da una documentazione contabile tesa a fuorviare e ad intralciare la successiva attività di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria.

Ne deriva che le mere violazioni degli obblighi di fatturazione e di registrazione dei corrispettivi non sono da sole sufficienti al fine di configurare gli artifici previsti dall'articolo in esame. Diversamente, si richiede che tali violazioni, per le particolari modalità con le quali vengono poste in essere (violazioni sistematiche e continue, o tenuta ed occultamento di contabilità in nero parallele a quella ufficiale), conducano alla falsa rappresentazione generale della situazione fiscale del contribuente.

La condotta commissiva del reato avviene allorquando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, si alterano le scritture contabili obbligatorie (libro giornale, inventari, registri Iva).

Allo stesso modo il reato si consuma quando il contribuente riduce deliberatamente ricavi o aumenta artificiosamente i costi. Il tutto avvalendosi di mezzi fraudolenti ed idonei ad ostacolare l'accertamento tributario da parte degli organi di verifica.

Il classico esempio di questo tipo di illecito è la registrazione in contabilità di un costo mai sostenuto, senza peraltro avere alcuna fattura di acquisto. Oppure, il caso di una omissione dalla registrazione in contabilità una fattura di vendita regolarmente emessa. Bisogna inoltre ricordare che per l'applicazione del reato c'è bisogno del superamento congiunto di 2 soglie di punibilità:

1. Evasione di imposta di 30.000,00 euro per ogni singola imposta;
2. L'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. O comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro.

La consumazione dei reati in esame avviene con la presentazione della dichiarazione fraudolenta, ossia con l'unico atto mediante il quale l'interesse erariale alla percezione dei tributi è messo concretamente a repentaglio.

Bisogna precisare che in sede penale, l'onere della prova del carattere fittizio dei costi indicati nella dichiarazione annuale è a carico del P.M., stante il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva ex art. 27, comma 2, della Costituzione; diversamente da ciò che accade nel processo tributario laddove l'onere della prova della non falsità delle fatture ricade sul contribuente, mentre l'Ente impositore potrà limitarsi ad offrire un fumus di elementi suffraganti la tesi della falsità delle fatture.

La condotta della fattispecie della "*dichiarazione infedele*" consiste in dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente).

Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a 150mila euro, e i redditi non dichiarati superano il 10% del totale o comunque i 3 milioni di euro (prima era 2 milioni).

La condotta della fattispecie consiste nella mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Iva e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza.

Il reato sussiste se l'imposta evasa è superiore a 50mila euro.

il reato di "*indebita compensazione*" è stato introdotto nel nostro ordinamento per il tramite del d.l. 223/2006, al fine di rafforzare la tutela penale dell'interesse erariale in sede di riscossione dei tributi, con lo scopo dichiarato di arginare il fenomeno tipico dell'evasione da riscossione. Il delitto si configura quando il contribuente non versa l'imposta dovuta operando una compensazione con crediti d'imposta inesistenti o non spettanti per un importo superiore a 50mila euro annui; se non si supera questo limite la fattispecie di reato non sussiste. La pena detentiva cambia in relazione alla fattispecie e precisamente: nel caso di crediti inesistenti va da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione; per i crediti non spettanti è prevista la reclusione da sei mesi a due anni.

La compensazione illecita si realizza anche quando avviene in maniera eterogenea, cioè tra tributi di natura diversa ed anche con i contributi previdenziali o assistenziali, in quanto, come ha affermato la giurisprudenza, "può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali". Infatti "tutti questi comportamenti si concretizzano in realtà nell'omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di un indebito risparmio di imposta mediante l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione che non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza o per l'inesistenza del credito".

La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato di indebita compensazione si consuma nel momento in cui avviene la presentazione dell'ultimo modello F24 con il quale viene utilizzato il credito, e non alla data in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Questa è un'importante differenza rispetto al reato di dichiarazione infedele, che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale per le imposte sui redditi o l'Iva. In effetti nel delitto di indebita compensazione è proprio con il modello F24 che si realizza la condotta delittuosa, grazie alla quale si evidenziano crediti in realtà non spettanti, o inesistenti, e così si evita il versamento dell'imposta dovuta.

Infine, i reati in oggetto possono essere sanati qualora si paghino integralmente i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, a seguito del ravvedimento operoso prima che

l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

2. Area critica

L'area critica può essere identificata nelle attività di amministrazione di tenuta della contabilità fiscale, nella predisposizione dei dichiarativi fiscali e versamento imposte e, infine, nella gestione contributiva del personale.

Quindi, va individuata non soltanto nell'attività di redazione del bilancio, bensì in tutti i settori deputati alla predisposizione di ogni dato economico, patrimoniale e finanziario sottostante alla redazione del bilancio stesso e nella elaborazione dei dichiarativi e delle comunicazioni contemplate nella normativa fiscale e tributaria.

In questa prospettiva, sono da considerare non solo lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione degli amministratori, ma anche, ed innanzitutto, ogni documento ad essi sottostante.

È, cioè, necessario accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

3. Norma etico-pratica

TECNOCASA HOLDING S.P.A. nella redazione del bilancio si attiene alle procedure contabili-amministrative interne, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine a:

- a) rispetto assoluto delle prescrizioni della normativa in materia fiscale e tributaria;
- b) rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;
- c) protocollazione di lettere, fax, e-mail e di ogni altro documento, sì da renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni od alle poste di bilancio cui gli stessi accedono;
- d) verifica della veridicità delle poste sia attive che passive, soprattutto per quanto concerne la gestione delle fatture di acquisto.
- e) rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe.

TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia fiscale e contributiva.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

La redazione dei piani economici-finanziari, intesi come strumento d'informazione economica, patrimoniale e finanziaria, e della bozza di bilancio, si devono fondare sulle norme indicate dal Codice Civile in materia societaria e sui principi contabili.

Per principi contabili devono intendersi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio, come elaborati dalla dottrina.

Quindi la funzione preposta alla attività amministrativa deve utilizzare, nella gestione dei cicli di formazione del bilancio, i principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità, o mancando questi e nei limiti di quanto possibile, i principi contabili internazionali (IFRS).

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono garantire la massima collaborazione affinché le informazioni fornite siano dotate di completezza e chiarezza, accuratezza dei dati e delle elaborazioni; e segnalare al diretto superiore eventuali conflitti di interesse.

La funzione preposta all'attività di ricevimento fatturazione passiva, deve verificare sempre la veridicità della fattura del fornitore con i documenti di supporto e dà evidenza ed annota il controllo e ed il suo esito.

Viene predisposta una attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).

La Società si è dotata di un apposito regolamento (protocollo specifico) contenuto nel "Manuale dei Regolamenti" per le attività di amministrazione e controllo a cui tutti devono conformarsi per quanto concerne la redazione di documentazione fiscale e tributaria.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere;
- il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne.

14.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Art. 8 D.Lgs.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (2)

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)

(2) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. l), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione si veda l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(3) Comma aggiunto dall' art. 39, comma 1, lett. m), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione si veda l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione finanziaria. Il bene giuridico tutelato è l'interesse dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

In questo caso, il soggetto attivo è chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

La condotta tipica consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti falsi; pertanto, la consumazione del reato prescinde dall'utilizzazione del terzo del documento fiscale falso e si realizza nell'emissione di tale documento.

L'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di permettere ad altri l'evasione dell'Iva o delle imposte sul reddito, ossia, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Quindi, l'obiettivo del soggetto agente è quello di consentire ad uno o più soggetti terzi di evadere le imposte. Si tratta di una fattispecie criminosa speculare a quella prevista dall'art. 2 nell'ambito dei reati in materia di dichiarazione in quanto riguarda colui il quale non presenti una dichiarazione, contenente elementi non corrispondenti al vero, sulla base dell'utilizzazione di fatture o altri documenti di rilevanza fiscale per operazioni inesistenti, ma ometta o rilasci i predetti documenti.

In questo caso la condotta del soggetto attivo comporta una grave lesione degli interessi erariali, in quanto è finalizzata a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto oppure il conseguimento di un indebito rimborso.

Quanto alla natura del reato di emissioni di fatture per operazioni inesistenti, possiamo ritenere che rientri tra i reati di pericolo astratto, in quanto mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale, sicché è stata

anticipata dal legislatore, nella configurazione della predetta fattispecie criminosa, la soglia dell'intervento punitivo rispetto al momento della dichiarazione.

Trattasi di un reato in cui è necessario il dolo specifico dell'agente e non è essenziale ai fini della configurazione della fattispecie criminosa che lo scopo perseguito sia effettivamente conseguito; ai fini della consumazione del reato, invece, rileva il momento dell'emissione della fattura, trattandosi di reato istantaneo.

Interessante rilevare come la giurisprudenza si è pronunciata più volte sul rapporto intercorrente tra il reato di cui all'art. 8 in commento ed il delitto di truffa aggravata previsto e disciplinato dall'art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale. Confrontando la struttura dei due reati in questione emerge chiaramente che, mentre la truffa si connota per l'induzione in errore e per il dolo specifico di perseguire un profitto proprio o altrui ingiusto con altrui danno, la frode fiscale si connota per uno specifico artificio e per una condotta a forma vincolata, senza che assuma rilievo, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la verifica dell'evento danno.

L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui dalla frode derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, come l'ottenimento di finanziamenti pubblici.

2. Area critica

L'area critica va individuata nella emissione di fatture vendita, oltre che, nelle attività di amministrazione di tenuta della contabilità fiscale, nella predisposizione dei dichiarativi fiscali e del versamento imposte.

Indi per cui tutte le funzioni ed i soggetti coinvolti in tale attività, dai rapporti con i clienti alla contabilizzazione fino all'autorizzazione dell'emissione fattura sono da considerarsi soggetti sensibili per tale reato presupposto.

3. Norma etico-pratica

A riguardo valgono le considerazioni svolte nel commento del precedente paragrafo 12.14.1

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di fatturazione attiva o di altri documenti simili devono garantire la massima collaborazione affinché le informazioni fornite siano dotate di completezza e chiarezza, accuratezza dei dati e delle elaborazioni; e segnalare al diretto superiore eventuali conflitti di interesse.

La funzione preposta alla attività di contabilizzazione fatturazione attiva, deve verificare sempre la veridicità della fattura con i documenti di supporto e dà evidenza ed annota il controllo e ed il suo esito.

La Società si è dotata di un apposito regolamento (protocollo specifico) contenuto nel "Manuale dei Regolamenti" per le attività di amministrazione e controllo a cui tutti devono conformarsi.

Infine, nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere;
- il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne.

A tutti: Amministratori, Dirigenti e Dipendenti è fatto divieto di:

- emissione di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie con riferimento a operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- emissione di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie con riferimento a documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale;
- emissione di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie con riferimento a operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

14.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Art. 10 D.Lgs.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)

(1) Comma così modificato dall' art. 39, comma 1, lett. n), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale ultima disposizione si veda l'art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione finanziaria.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse fiscale dello Stato o anche della trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente quanto il contribuente deve corrispondere a titolo di imposte.

Il reato in questione è un reato comune: soggetto attivo può essere, infatti, chiunque.

La condotta tipica consiste nell'occultamento o nella distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche nella mancata tenuta di esse.

Elemento soggettivo è il dolo specifico: la condotta deve essere tenuta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o al fine di consentire l'evasione a terzi; non è necessario il concreto verificarsi del danno in capo all'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce chi occulta o distrugge la documentazione contabile al fine ultimo di ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria: il bene giuridico oggetto della tutela penale è l'interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente, in quanto la norma penale incriminatrice sanziona l'obbligo di non sottrarre all'accertamento le scritture e i documenti obbligatori.

L'impossibilità di ricostruire i redditi ed il volume d'affari non deve intendersi in modo assoluto essendo sufficiente un'impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire altrimenti.

Apparentemente il reato si connota come un autonomo delitto proprio dei soggetti tenuti ad un regime di contabilità obbligatorio, naturalmente ai fini fiscali. Tuttavia, la norma contiene un'ulteriore specificazione che consente di attrarre nella sfera del penalmente rilevante anche la distruzione o l'occultamento di altri documenti rispetto ai quali sussiste un obbligo di conservazione, estendendo la soggettività attiva al genere dei contribuenti. Si tratta di soggetti che, pur non essendo obbligati alla conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali, dispongono in ogni caso di documenti dei quali sia prescritta la conservazione.

Al pari della fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 8, anche per il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è necessario il dolo specifico consistente nella finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero dallo scopo di consentire a terzi tale obiettivo.

2. Area critica

L'area critica va individuata nella gestione e conservazione della documentazione contabile e di tutta la relativa documentazione di supporto alla medesima.

3. Norma etico-pratica

Le norme civilistiche prevedono un principio generale sulla conservazione delle scritture contabili, secondo il quale le lettere, la corrispondenza commerciale, i telegrammi e le fatture vanno conservati per 10 anni dalla data della loro ultima registrazione.

Infine, tutti i documenti sia cartacei che digitali (ossia i documenti dematerializzati) validi ai fini tributari e fiscali devono possedere i requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, ed a tali principi si deve attenere la gestione della loro archiviazione. Solo in questo modo è possibile garantire la certezza della paternità e la non alterabilità dei documenti stessi.

Inoltre, TECNOCASA HOLDING S.P.A. prevede nel proprio codice etico, uno specifico impegno ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori per uno scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

Tutti i dipendenti coinvolti nella attività di amministrazione, nell'esercizio delle loro attività di gestione e conservazione della documentazione contabile e di tutta la relativa documentazione di supporto alla medesima, devono garantire la massima collaborazione affinché i trattamenti avvengano garantendo i requisiti dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità di tale documentazione.

La funzione preposta alla attività di amministrazione, deve verificare sempre la corretta gestione ed archiviazione di tutta la documentazione contabile e di tutta la relativa documentazione di supporto alla medesima.

Tutti i documenti contabili emessi devono trovare riscontro nei libri contabili previsti da c.c..

La Società si è dotata di un "Manuale dei Regolamenti" a cui tutti devono conformarsi, ed in cui sono indicate le corrette metodologie di gestione della documentazione.

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 15.4;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

- che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere;
- il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne.

A tutti: Amministratori, Dirigenti e Dipendenti è fatto divieto di:

- Distruggere la documentazione contabile tenuta in ossequio a quanto disposto dalla legge;
- Occultare la documentazione contabile tenuta in ossequio a quanto disposto dalla legge.

14.4 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 11 D.Lgs.74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

1. Reato - caratteristiche

La fattispecie in esame rientra nella tipologia di reati contro l'amministrazione finanziaria. Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

Il soggetto attivo può essere esclusivamente chiunque sia già stato qualificato come debitore d'imposta: si tratta pertanto di un reato proprio.

Il reato si consuma istantaneamente nel momento della realizzazione della condotta tipica che deve essere idonea a ledere il bene giuridicamente tutelato.

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce le condotte di volontaria diminuzione della garanzia patrimoniale poste in essere dal contribuente per sottrarsi al pagamento delle imposte.

La sottrazione al pagamento deve avvenire con alienazione o il compimento di atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui. Il tutto al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è da considerarsi non un reato di danno bensì di pericolo: è sufficiente, infatti, la mera astratta possibilità, anche in fieri, che una determinata operazione protettiva (fondo patrimoniale, trust, separazione coniugale, ipoteca, ecc..) sia stata attuata per far scattare il pericolo affinché tale azione si finalizzi poi nel rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute; siano esse quelle maggiori derivanti da una verifica che quelle ordinarie dovute sulla base della dichiarazione presentata.

Non è quindi necessario l'effettivo impedimento della procedura di riscossione, ma la mera idoneità della condotta del contribuente a rendere nulla la stessa procedura; idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex-ante. Così un soggetto potrebbe vedersi sequestrare i beni di cui detiene la disponibilità per aver messo in atto

delle operazioni solo potenzialmente idonee a rendere infruttuosa la riscossione, a prescindere che poi l'Agenzia riesca a concludere positivamente la riscossione.

Bisogna inoltre rimarcare che per far scattare il reato (di pericolo) non è necessario che siano effettivamente iniziate attività di riscossione coattiva.

Quindi, si tratta di una norma volta a penalizzare comportamenti che incidono negativamente sulla riscossione delle imposte e che vedono quale bene giuridico tutelato l'interesse statale al prelievo fiscale.

Infine il comma 2 del predetto articolo riguarda violazioni commesse nell'ambito della crisi di impresa in occasione dell'esecuzione della procedura di transazione fiscale, in cui la condotta consiste nell'indicare nella documentazione presentata per la procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2. Area critica

L'area critica va individuata nelle attività di gestione e amministrazione del patrimonio aziendale e dei beni sociali con specifico riferimento agli atti di disposizione su di essi.

3. Norma etico-pratica

A riguardo valgono le considerazioni svolte nel commento del precedente paragrafo 12.14.1

4. Principi generali di ordine comportamentale

Gli organi deputati alla redazione del bilancio di TECNOCASA HOLDING S.P.A., dovranno uniformare la propria attività al rispetto delle procedure interne, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia.

Ogni operazione straordinaria sul patrimonio aziendale deve essere supportata dal principio di economicità dell'operazione stessa.

La Società si è dotata di un "Codice Etico" e di un "Manuale dei Regolamenti" a cui tutti devono conformarsi.

Nell'espletamento della propria attività per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A., gli Amministratori, i Dirigenti ed i Dipendenti di TECNOCASA HOLDING S.P.A. devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nel presente paragrafo 12.14.5;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

E', inoltre, necessario:

che sia garantito il rispetto del Codice Etico di TECNOCASA HOLDING S.P.A.;

- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TECNOCASA HOLDING S.P.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;

- che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza esterna, sulle metodologie delle provviste finanziarie, e sulla gestione economica e finanziaria in genere;
- il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contributiva, dai regolamenti e procedure contabili interne.

A tutti: Amministratori, Dirigenti e Dipendenti è fatto divieto di:

- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni;
- Indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

ALLEGATO A 1

MODULO AUTORIZZAZIONE OMAGGI

DATI RICHIEDENTE	
Richiedente	Data richiesta
DATI DESTINATARIO	
Ragione sociale del destinatario	
Destinatario	Funzione del destinatario
Descrizione Omaggio	Valore
Commenti	
DATI AUTORIZZAZIONE	
Nome e cognome	Funzione

Firma	Data

ALLEGATO A 2

SCHEDA DI EVIDENZA

Area di rischio reato:.....

Periodo:.....

Responsabile Area a Rischio Reato:.....

All'Organismo di Vigilanza di Tecnocasa Holding S.p.A.

Premesso

- che Tecnocasa Holding S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- che tale modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12/09/2013 ;
- che la Parte Speciale A ("Reati in danno della Pubblica Amministrazione") al punto A.4.1 prevede, da parte di ogni Responsabile Area a Rischio Reato, la predisposizione di schede di evidenza dell'attività svolta con la Pubblica Amministrazione il sottoscritto dichiara che nel periodo in esame ha trattato con le Pubbliche Amministrazioni di seguito indicate le seguenti principali iniziative/attività:

Pubblica Amministrazione	Principali iniziative/attività

La eventuale documentazione è disponibile presso i competenti Uffici della Società

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Tecnocasa Holding S.p.A. (in particolare a quanto riportato al paragrafo A.3 del Modello) e non segnala, con riferimento ai propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di cui sopra – ed a quelli intrattenuti con le medesime da propri collaboratori all'uopo delegati e le cui attività sono state debitamente controllate e monitorate - alcuna anomalia o infrazione al modello stesso.

.....
(firma)

Data:...../...../....

ALLEGATO B 1

SCHEMA DI TRASMISSIONE INFORMAZIONI DI BILANCIO

Da(.....)

A(.....)

Premesso

- che Tecnocasa Holding S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- che tale modello prevede formale trasmissione delle informazioni di bilancio, da parte degli enti/Funzioni utilizzando strumenti informatici che tengano traccia dei vari passaggi

In conformità al Calendario delle attività di chiusura del Bilancio dell'esercizio

si trasmette in allegato la seguente documentazione:

elaborata secondo le procedure aziendali e nel rispetto di corretti principi contabili.

Il sottoscritto dichiara:

- di essere a conoscenza delle attività e delle responsabilità assegnate alle funzioni amministrative in materia di Redazione del Bilancio come definito dalle procedure aziendali e come illustrati dall'Organismo di Vigilanza della Società;
- che, nell'ambito delle attività soggette a mia responsabilità rientrano anche atti che concorrono a formare i dati e le informazioni utilizzate dalle funzioni amministrative per la redazione del Bilancio;
- che detti atti sono condotti nel pieno rispetto delle disposizioni organizzative in materia, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 citato in premessa e del Codice Etico.

.....

(firma)

Data:...../...../.....